



*Consiglio Nazionale delle Ricerche*

## **Internet@Minori**

G. Seppia, A. Corujo, A. De Giorgio, S. Fabbri, F. Gianetti, N. Malvaldi,  
I. Mazzoni, D. Medda, F. Nicolini

IIT B4-06/2003

**Nota Interna**

**Novembre 2003**



**Istituto di Informatica e Telematica**

# “Internet@Minori”

**A cura di Giovanni Seppia**

Con la collaborazione di: Ana Corujo, Ada De Giorgio, Stefania Fabbri, Francesco Gianetti, Natalia Malvaldi, Ilaria Mazzoni, Daniela Medda, Francesca Nicolini

## Indice

Introduzione

Il Codice di autoregolamentazione Internet@Minori

Angeli custodi in rete

Nel resto del mondo

I diritti dei bambini nelle Convenzioni ONU

L'Unione europea ed il rapporto dei bambini con la rete

Il Safer Internet Action Plan

L'invito a presentare proposte per azioni indirette nell'ambito del piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online (2003-2004)

Safer Internet Plus 2005-2008

Conclusioni

*Allegato 1: Codice di autoregolamentazione Internet e Minori, novembre 2003*

*Allegato 2: Indagine Nielsen//NetRatings, "Il viaggio del bambino in rete: itinerari, esperienze, attese", maggio 2002*

*Allegato 3: Analisi comparativa delle iniziative internazionali*

*Allegato 4: Tavola delle iniziative dei singoli paesi*

*Allegato 5: Rapporto di valutazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativo all'applicazione della raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 riguardante la protezione dei minori e della dignità umana, febbraio 2001*

## **1. Introduzione**

Dal saluto del Ministro Stanca al Convegno "Chi ha paura della rete? Per un uso consapevole di Internet" tenutosi presso la Camera dei Deputati il 29 maggio 2002:

"L'uso sicuro, o come noi abbiamo voluto meglio definire "consapevole", di Internet è un tema di grande rilevanza, da tempo oggetto di dibattito a livello nazionale, comunitario ed internazionale, e che si impone all'attenzione delle istituzioni. Un profilo particolare è rappresentato dalla tutela dei minori dai rischi della navigazione in Internet e dai contenuti che possono pregiudicare il loro benessere e l'evoluzione della loro personalità."

## **2. Il Codice di autoregolamentazione Internet@Minori**

Nel giugno 2002 è stato costituito presso il Ministero delle Comunicazioni il Comitato "Internet@minori" a cui hanno partecipato varie associazioni di categoria per la protezione e la tutela dell'infanzia (in Italia ne esistono oltre 1000), il Ministero dell'Innovazione, associazioni rappresentanti degli Internet Service Provider (tra cui AssoProvider), nonché la Polizia Postale e delle Telecomunicazioni.

Il gruppo di lavoro si è a sua volta suddiviso in sottogruppi che hanno affrontato la problematica di come riuscire a tutelare i minori che navigano in rete sotto diversi aspetti.

La riunione del 6 maggio 2003 è stata una delle ultime riunioni plenarie del gruppo di lavoro, il cui obiettivo era la presentazione entro giugno 2003 di un codice deontologico che gli Internet Service Provider, sensibili ai contenuti della rete, saranno invitati a firmare e a rispettare. Attraverso filtri di vario livello e strumenti tipo la navigazione differenziata, il gruppo di lavoro proporrà anche soluzioni tecniche che possano aiutare i genitori nell'educazione telematica quotidiana dei loro figli.

Una prima bozza del Codice deontologico è stata presentata a maggio 2003. Il giorno 8 ottobre 2003 a Roma, presso il Ministero delle Telecomunicazioni, è stata presentata il testo consolidato del Codice di autoregolamentazione.

In data 19 novembre 2003 il Codice è stato ufficialmente pubblicato (All.1) durante una cerimonia presso il Ministero delle Comunicazioni in presenza dei Ministri Gasparri e Stanca.

Il Codice si compone di sette sezioni:

- Definizioni
- Ambito e modalità di applicazione
- Strumenti per la tutela del minore
- Responsabilità

- Vigilanza
- Comitato di garanzia
- Procedure e misure di autodisciplina

Oltre alle firme del Ministro delle Comunicazioni, Maurizio Gasparri, e al Ministro per l'Innovazione e l'Industria, Lucio Stanca, il Codice è stato sottoscritto dall'Associazione Italiana Internet Providers (AIIP), dall'Associazione per la convergenza nei servizi di comunicazione (ANFoV), dall'Associazione Provider Indipendenti (Assoprovider), dalla Federazione delle imprese delle comunicazioni e dell'informatica (Federcomin).

Al di là della condivisione degli strumenti e procedure previste, è importante sottolineare che si tratta di un codice di autoregolamentazione che fa seguito a quello sui minori e televisione e a quello sulle televendite. Come tale, quindi, esso non prevede un'obbligatorietà di sottoscrizione, ma si basa sulla volontarietà della parti interessate. Aderendo ad esso, i fornitori di servizi Internet dovranno sottostare ad alcune regole ed attuare tutta una serie di strumenti per la tutela on line del minore.

I lavori da parte del Ministero dell'Innovazione sono stati condotti in stretta sinergia con la Commissione parlamentare per l'infanzia.

Un software molto semplice di filtraggio a sostegno delle famiglie e dei piccoli navigatori Internet è già disponibile sulla pagina del sito Web del Ministero dell'Innovazione ([innovazione.gov.it](http://innovazione.gov.it)) e sul portale nazionale della Pubblica Amministrazione ([italia.gov.it](http://italia.gov.it)).

Ulteriori filtri sono reperibili presso il portale [davide.it](http://davide.it), dedicato interamente all'infanzia e gestito da Don Ilario Rolle dell'Associazione Davide Onlus, ed il portale [azzurro.it](http://azzurro.it) gestito dal Telefono Azzurro, riconosciuto nel 1990 ente morale per decreto del Presidente della Repubblica Italiana.

Il Ministero dell'Innovazione ha promosso inoltre una delle primissime indagini europee sui comportamenti dei bambini sul Web, realizzata da Nielsen-Ratings (All.2). L'indagine, condotta su un campione di 4800 bambini di Francia, Regno Unito, Germania e Italia, fornisce una visione abbastanza completa della navigazione in rete del bambino europeo. Da questa ricerca emerge significativamente che il passaggio dai 10 ai 12 anni rappresenta un punto di svolta per il bambino le cui ore trascorse navigando in rete triplicano. Ugualmente interessante è l'analisi del contesto socioculturale che influenza notevolmente la propensione ad avvicinarsi ad Internet.

### **3. Angeli custodi in rete**

I volontari di **WiredPatrol** si occupano di questioni relative allo sfruttamento infantile, al cyberstalking e offrono assistenza in materia di

sicurezza. **WiredKids.org** si occupa direttamente di bambini e ragazzi e di tutte le questioni relative all'infanzia online – dalla ricerca di siti per bambini all'organizzazione di programmi educativi sulla sicurezza online per genitori, insegnanti e scuole. [www.wiredpatrol.org](http://www.wiredpatrol.org)

**Centro nazionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza** è il più importante sito a livello istituzionale. Elabora ricerche e promuove indagini con l'apporto di esperti, psicologi, magistrati e pedagogisti. Dispone di un fornito centro di documentazione. [www.minori.it](http://www.minori.it)

**Davide.it** è stato scelto dall'Associazione Provider Italiani ASSOPROVIDER quale migliore sistema di tutela per i minori in rete. Don Ilario Rolle, Presidente di Davide Onlus è rappresentante di ASSOPROVIDER presso le Istituzioni per quanto riguarda la tutela dei diritti dei minori in rete. [www.davide.it](http://www.davide.it)

**Coordinamento nazionale delle comunità per minori** è costituito da 70 soci e 150 comunità che offrono servizi di consulenza e tutela per i minori a rischio. [www.cncm.it](http://www.cncm.it)

**Ecpat Italia**, organizzazione internazionale che si batte contro il traffico e lo sfruttamento sessuale dei minori. E' presente anche in Italia dal 1994 ed è promotrice della legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di schiavitù. [www.ecpat.it](http://www.ecpat.it)

**Telefono azzurro** ([www.fioridazzurro.it](http://www.fioridazzurro.it)) e **Telefono arcobaleno** ([www.telefonoarcobaleno.com](http://www.telefonoarcobaleno.com))

Si occupano dell'assistenza a minori in difficoltà e vittime di abusi e violenze. Sono note per raccogliere denunce e per organizzare interventi attraverso un efficace servizio telefonico.

**Terre des Hommes Italia**, organizzazione internazionale fondata nel 1960 per offrire aiuto all'infanzia in difficoltà, senza discriminazioni di ordine politico, razziale o religioso.

[www.tdhitaly.org/ita/home.html](http://www.tdhitaly.org/ita/home.html)

All'interno del sito web del **Ministero dell'Innovazione italiano** ([http://www.innovazione.gov.it/ita/soc\\_info/approfondimenti/cyberlaw\\_italy.shtml](http://www.innovazione.gov.it/ita/soc_info/approfondimenti/cyberlaw_italy.shtml)), è presente un'apposita sezione dedicata ai crimini informatici, con riferimenti a relazioni di enti coinvolti nella protezione dei minori on line (rapporto di Telefono Arcobaleno del giugno 2003 dove emerge che 6.866 i siti Internet di contenuto pedo-pornografico sono stati denunciati alle autorità competenti nei primi 139 giorni di quest'anno), atti di convegni ("*Internet e minori: esperienze internazionali e nuovi orizzonti in Italia*", organizzato da Clusit - Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica - si è svolto a Milano il 13 maggio scorso. Rivolto principalmente a genitori e insegnanti, il convegno, è inserito nel progetto europeo eAware che mira a sensibilizzare i cittadini al problema della sicurezza su Internet), i risultati

della prima analisi europea sui comportamenti dei bambini che navigano sul web, un'analisi comparativa delle iniziative internazionali (All.3) e la tavola delle iniziative dei singoli paesi (All.4).

#### **4. Nel resto del mondo**

La tabella in allegato predisposta dal Ministero dell'Innovazione illustra alcune azioni intraprese a livello governativo in alcuni Stati al fine di sensibilizzare, regolamentare e sorvegliare l'utilizzo di Internet da parte dei minori.

Numerosissime sono le iniziative di autoregolamentazione, mentre più scarse sono quelle intraprese dai governi, tra cui merita di essere evidenziata una bozza di documento da parte dell'Home Office Inglese che, a quanto sembra, avrà una pesante ripercussione sul materiale pubblicato in Internet.

Negli Stati Uniti ed in Canada, è attiva la rete Wired Safety, gestita dalla Sig.ra Parry Aftab. La WiredSafety.org (precedentemente nota come Cyberangels.org) è il più grande gruppo di sicurezza e assistenza online del mondo. Essa opera interamente online, senza uffici né personale retribuito, con migliaia di volontari non retribuiti in più di 50 paesi. I volontari fanno domanda di partecipazione, si addestrano ed operano virtualmente dal computer di casa o dell'ufficio. Con l'aiuto dei volontari, WiredSafety.org assiste nella ricerca di bambini rapiti da predatori di Internet, pornografi infantili e gruppi di pedofili online, aiutando inoltre le vittime del cyberstalking e di molestie e furti di identità online. Collaborando strettamente con gli enti di attuazione legislativa di tutto il mondo, il gruppo ha permesso molti arresti e procedimenti giudiziari.

#### **5. I diritti dei bambini nelle Convenzioni ONU**

La Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York; la data coincide con un duplice anniversario: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1789 ) e la Dichiarazione dei Diritti del Bambino (1959). La Convenzione è certamente il più importante tra gli strumenti per la tutela dei diritti dei bambini, anche se non il primo. Precedentemente al 1989 la comunità internazionale si era occupata del problema già due volte. Nel 1924 la Quinta Assemblea Generale della Lega delle Nazioni approvò la Dichiarazione dei Diritti del Bambino (anche nota come Dichiarazione di Ginevra ), che consisteva di cinque principi: il bambino ha diritto ad uno sviluppo fisico e mentale, ad essere nutrito, curato (in particolare in caso di disastro ha il diritto ai primi soccorsi), riportato ad una vita normale se demoralizzato, accudito ed aiutato se orfano. Nel 1959 si tornò sul tema dei diritti dell'infanzia con una nuova Dichiarazione sui Diritti del Bambino, che in questo caso constava di 10

principi in cui si ribadivano i diritti ad un sano sviluppo psico-fisico, a non subire discriminazioni, ad avere un nome, una nazionalità, assistenza e protezione dallo Stato di appartenenza. Di particolare interesse è inoltre il riconoscimento del diritto all'educazione e a cure particolari nel caso di handicap fisico o mentale. Nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo si era già riconosciuta la necessità di concedere una protezione speciale al bambino, infatti si statuiva che: "il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolare, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita."

Altre Convenzioni su specifici diritti e libertà del bambino sono state approvate in seguito dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma è solo con la Convenzione del 1989 che si ottiene una protezione piena e completa dell'infanzia. La Convenzione del 1989, infatti, non si limita ad una dichiarazione di principi generali, ma, se ratificata, rappresenta un vero e proprio vincolo giuridico per gli Stati contraenti, che dovranno uniformare le norme di diritto interno a quelle della Convenzione per far sì che i diritti e le libertà in essa proclamati siano resi effettivi. La Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia è stata a tutt'oggi ratificata da 190 paesi (tra i quali l'Italia): mancano all'appello ormai solo gli Stati Uniti e la Somalia per raggiungere la totalità dei paesi del mondo.

## **6. L'Unione europea ed il rapporto dei bambini con la rete**

Il 24 settembre 1998, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una raccomandazione concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela dei minori e della dignità umana (98/560/CE).

In data 27 febbraio 2001, la Commissione, raccogliendo l'invito del Consiglio e del Parlamento ad effettuare una valutazione sull'applicazione della raccomandazione negli Stati membri due anni dopo la sua adozione, ha pubblicato un rapporto (COM 2001 106 definitivo, All.5) basato su un questionario inviato agli Stati Membri, che comprendeva domande su vari temi: autoregolamentazione, codici di condotta, misure tecniche e didattiche, proposte di implementazione di mezzi per proteggere i minori nell'utilizzazione dei vari mezzi di comunicazione.

La prima parte del rapporto riguarda Internet in quanto la prima sezione della raccomandazione stessa prevede che gli Stati Membri "favoriscano la creazione di quadri nazionali di autoregolamentazione degli operatori di servizi on line".

Oltre a ciò, dal 1997, la Commissione si è impegnata a mettere a disposizione uno strumento finanziario ad hoc per la creazione di reti,



banche dati, scambi di informazioni, attività didattiche: il Safer Internet Action Plan.

## **7. Il Safer Internet Action Plan**

La prima fase del programma comunitario "Safer Internet Action Plan", iniziata nel 1999, è terminata nel 2002.

Con un budget complessivo di 25 milioni di €, la prima fase si è concentrata su quattro linee d'azione:

- Creare una rete europea di hotline, nel cui ambito sono nate 16 hotline in 14 Stati;
- Promuovere l'utilizzo di codici di condotta;
- Sviluppare sistemi di filtraggio d'accesso alla rete, con un finanziamento a 13 progetti;
- Sostenere campagne di sensibilizzazione ed informazione, tra cui giornate europee su questo tema e la creazione del sito Internet [www.saferinternet.org](http://www.saferinternet.org).

Nel complesso, 138 partecipanti di 17 Stati hanno beneficiato di contributi erogati tramite questo piano d'azione.

Con decisione 1151/2003/CE, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno prorogato la durata del piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo principalmente nel campo della tutela dei bambini e dei minori.

Per il periodo 2003-2004, la Commissione europea ha adottato un piano di lavoro in data 3 settembre, fissando alcune priorità ed obiettivi precisi, nonché un calendario indicativo che funge da base per l'attuazione del programma fino al 31 dicembre 2004. La seconda fase del Safer Internet Action Plan avrà a disposizione 13,3 milioni di €.

La nuova fase del programma mira a:

- Coinvolgere maggiormente i Paesi candidati all'adesione;
- Rafforzare le relazioni con quei Paesi terzi dove la maggior parte dei contenuti illegali su Internet viene prodotta o è ospitata;
- Consolidare i rapporti con gli altri organismi internazionali e/o non governativi che si occupano di queste problematiche, quali il Consiglio d'Europa.

A livello di contenuti, il programma intende sostenere progetti:

- Per la protezione dei bambini e dei minori;

- Per combattere la forme di criminalità contro i bambini e/o legate a fenomeni di razzismo e xenofobia;
- Per sensibilizzare i cittadini europei sui problemi legati alla privacy, protezione dei consumatori in rete e spamming.

### **8. L'invito a presentare proposte per azioni indirette nell'ambito del piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online (2003-2004)**

Attraverso l'invito a presentare proposte per azioni indirette pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 4 settembre 2003, serie C 209/30, la Commissione europea contribuirà al finanziamento di due tipologie di proposte:

1. proposte per le quali è previsto un termine di presentazione fissato per le ore 17:00 del 14 novembre 2003.

Le linee d'azione aperte per questo tipo di progetti sono:

- Creare una rete europea di hotline – HOTCORD
- Regime di marchi di qualità – QUALAB
- Confronto tra software e sistemi di filtraggio – BENCH
- Istituire una rete europea su vasta scala – AWARECORD
- Ricerca applicata per l'educazione ai media – MEDIA

La valutazione dei progetti ricevuti avverrà durante la prima settimana di dicembre. Entro la fine dell'anno, i referenti delle proposte ritenute meritevoli di un contributo comunitario saranno contattati.

2. proposte per le quali è previsto un regime di presentazione permanente fino alle ore 17:00 del 15 giugno 2004:

Le linee d'azione aperte per questo tipo di progetti sono:

- Creare una rete europea di hotline – HOTLINE, che, a differenza di quanto previsto per le proposte che devono essere presentate entro il 14 novembre 2003, riguarderà l'implementazione di nodi nazionali che saranno chiamati ad istituire e gestire hotline per ricevere informazioni dal pubblico in relazione ai contenuti illeciti.
- Creazione di nodi nazionali di sensibilizzazione – AWARENODE

Alle linee d'azione AWARENODE e HOTCORD è assegnato oltre il 70% dei fondi disponibili.

#### *Modalità di partecipazione*

Possono presentare proposte tutte le persone giuridiche residenti sul territorio dell'Unione europea.

Qualsiasi partecipante deve comunque avere personalità giuridica.

Dal punto di vista dell'eleggibilità dei progetti, questi ultimi possono essere presentati da un singolo partecipante nell'ambito delle linee d'azione AWARENODE e HOTLINE, anche se è necessario che il progetto abbia una "dimensione europea".

Per le restanti linee d'azione, è necessario un partenariato composto da almeno due soggetti di due Stati Membri.

Le condizioni di ammissibilità di partecipanti appartenenti a Stati candidati all'adesione o Paesi terzi devono essere valutate singolarmente anche se per questi ultimi la loro partecipazione non comporterà alcun diritto a contributi comunitari.

I criteri sulla cui base avverrà la selezione dei progetti sono:

- Valore aggiunto a livello europeo, sinergie di rete e contributo all'implementazione degli obiettivi della linea d'azione;
- Qualità della proposta, suo impatto a livello sociale;
- Partenariato, gestione del progetto e delle risorse.

I formulari di candidatura si compongono di tre sezioni. I modelli di rimborso prevedono una rendicontazione delle spese su base FC e AC.

## **9. Safer Internet Plus 2005-2008**

Nel pomeriggio della giornata informativa, si è svolta una consultazione pubblica sulla prosecuzione del programma fino al 2008.

Le sfide future che si pongono di fronte al Safer Internet Action Plan riguardano sia il profilo qualitativo dei contenuti della rete che quello quantitativo. Da un'analisi dei dati raccolti tramite le segnalazioni giunte alla hotline istituita nel Regno Unito, emerge che oltre 20,000 dei 25,000 casi segnalati erano relativi a contenuti effettivamente illegali e/o nocivi presenti sulla rete.

La proposta di una nuova fase del programma sarà esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel corso del 2004.

Alla giornata informativa hanno partecipato 120 delegati provenienti da oltre 27 Paesi.

A livello di Unione europea, è operativo dal 1999 il Safer Internet Action Plan, un piano d'azione con un budget triennale di circa 25 milioni di euro, per promuovere e sostenere finanziariamente progetti per la lotta ai contenuti illegali e pericolosi in Internet. Il 22 marzo 2003 il Consiglio ed il Parlamento europeo hanno approvato il follow up del piano d'azione Safer Internet fino alla fine del 2004.

Tra gli interessanti progetti co-finanziati tramite questo programma, è da segnalare quello presentato da Telefono Azzurro insieme ad Adiconsum per promuovere una campagna di sensibilizzazione all'uso sicuro di Internet, per

contrastare i fenomeni di strumentalizzazione, sfruttamento e mercificazione che si propagano proprio tramite la rete. Il progetto Safeborder prevede la realizzazione di materiali didattici e divulgativi, un sito Web ed una newsletter per un utilizzo consapevole di Internet. Spagna, Germania, Inghilterra, Grecia ed Olanda sono i Paesi partner che stanno lavorando insieme a Telefono Azzurro e Adiconsum per realizzare questo progetto che ha come destinatari i genitori, gli insegnanti, i consumatori, i governi e le industrie.

## **10. Conclusioni**

A livello nazionale lo IIT-RA potrebbe iniziare progetti di cooperazione con quegli enti nazionali o internazionali che si dimostrassero interessati, oltre a continuare a partecipare regolarmente ai lavori del Comitato istituito presso il Ministero.

Recentemente l'associazione Davide.it e la Wired Safety hanno inoltrato richieste informali affinché tramite lo IIT-RA siano organizzate campagne per un uso consapevole di Internet con diffusione di materiale informativo, seminari presso le scuole e convegni.

Lo IIT-RA potrebbe quindi predisporre un progetto di collaborazione con queste due realtà che miri ad unificare gli sforzi sul territorio nazionale per tutelare l'interesse dei minori che si avvicinano alla rete o che già ne sfruttano le potenzialità. A tal fine, lo IIT-RA potrebbe procedere come segue:

- Ospitare presso i corsi base rivolti agli ISP interventi di esponenti delle due associazioni sopra menzionate;
- Organizzare seminari ad hoc in collaborazione con i Provveditorati agli studi e le sopra citate associazioni inizialmente nei capoluoghi di Provincia delle maggiori città italiane;
- Inserire il codice deontologico che sarà predisposto dal Ministero come appendice al contratto stipulato dallo IIT-RA con gli ISP, invitando i fornitori di servizi Internet a vigilare affinché i contenuti delle pagine Web ospitate sulle loro macchine non violino leggi contro la pedofilia o lo sfruttamento minorile in vigore nel nostro ordinamento;
- Creare forme di cooperazione tra il personale tecnico dello IIT-RA e quello delle associazioni interessate affinché i filtri per la navigazione già sviluppati possano essere implementati e perfezionati;
- Dedicare regolarmente una sezione della newsletter RA News a queste iniziative.

## **Allegato 1**

**Codice di autoregolamentazione Internet e Minori  
novembre 2003**

## **Allegato 2**

**Indagine Nielsen//NetRatings  
"Il viaggio del bambino in rete: itinerari, esperienze, attese"  
maggio 2002**

## **Allegato 3**

### **Analisi comparativa delle iniziative internazionali**

## **Allegato 4**

### **Tavola delle iniziative dei singoli paesi**



## **Allegato 5**

**Rapporto di valutazione della Commissione al Consiglio e al  
Parlamento europeo relativo all'applicazione  
della raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998  
riguardante la protezione dei minori e della dignità umana**

**febbraio 2001**

## Codice di autoregolamentazione Internet e Minori

### **Premessa**

Considerato che:

- a) la presenza dei contenuti illeciti o nocivi per i minori che accedono alla rete telematica è divenuta sempre più pervasiva;
- b) il diritto del minore a uno sviluppo equilibrato è riconosciuto dall'ordinamento giuridico nazionale e internazionale (basta ricordare gli articoli della Costituzione che riguardano, direttamente o indirettamente, l'infanzia e la gioventù e la Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, adottata a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, che impone a tutti i soggetti pubblici e privati, così come alle famiglie, di collaborare per predisporre le condizioni perché i minori possano vivere una vita autonoma nella società, nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza, solidarietà, e che fa divieto di sottoporlo a interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy e comunque a forme di violenza, abuso mentale, sfruttamento);
- c) la funzione educativa, che compete innanzitutto alla famiglia, può essere agevolata da un corretto utilizzo delle risorse presenti sulla rete telematica al fine di aiutare i minori a conoscere progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi ed i pericoli;
- d) il minore è un cittadino soggetto di diritti e deve essere protetto da contenuti illeciti o dannosi che possano nuocere alla sua integrità psichica e morale;
- e) sussiste l'esigenza di bilanciare i diversi diritti fondamentali eventualmente contrapposti: la tutela dei minori, il diritto all'informazione e la libertà di espressione dei minori e di tutti gli altri individui;
- f) appare necessario provvedere alla tutela generalizzata del minore nell'ambito dell'uso sicuro delle tecnologie della società dell'informazione e delle comunicazioni elettroniche.

Tutto ciò premesso e considerato, appare opportuno attuare uno scrupoloso rispetto della normativa nazionale ed internazionale vigente a tutela dei minori, ma anche l'adozione di un Codice di autoregolamentazione in materia (nel seguito indicato anche come "Codice").

### **Finalità**

Fermo restando il rispetto delle norme vigenti a tutela dei minori, il Codice si pone dunque i seguenti obiettivi e finalità:

- a) aiutare gli adulti, i minori e le famiglie a un uso corretto e consapevole della rete telematica, tenendo conto delle esigenze del minore;
- b) predisporre apposite tutele atte a prevenire il pericolo che il minore venga in contatto con contenuti illeciti o dannosi per la sua crescita;
- c) offrire, nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale, un accesso paritario e promuovere un accesso sicuro per il minore alle risorse di rete;
- d) tutelare il diritto del minore alla riservatezza ed al corretto trattamento dei propri dati personali;
- e) assicurare, nel rispetto dell'ordinamento vigente, una collaborazione piena alle autorità competenti nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione della criminalità informatica ed in particolare nella lotta contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia ed il turismo sessuale in danno di minori, attuati tramite l'utilizzo della rete telematica;
- f) agevolare, nel rispetto dell'art. 9 del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 - Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, la tutela del minore nei confronti delle informazioni commerciali non sollecitate o che sfruttino la debolezza del minore, ovvero, secondo quanto previsto all'art. 130 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei confronti delle comunicazioni indesiderate;
- g) diffondere presso gli operatori e le famiglie il contenuto del Codice di autoregolamentazione.

**VISTE E CONSIDERATE ALTRESI' LE NORME NAZIONALI ED  
INTERNAZIONALI DI RIFERIMENTO E CIOE':**

VISTI gli articoli 2, 3, 21, sesto comma, 31, secondo comma e 32 della Costituzione;

CONSIDERATA la Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, adottata a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, ed in particolare la lettera e) dell'art. 17 che testualmente prevede che gli Stati «favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18» e che tale obbligo deve essere realizzato tutelando la libertà di espressione del minore (articolo 13) e l'obbligo degli Stati di garantire ai genitori di poter svolgere congiuntamente il loro diritto/dovere di proteggere e educare i figli (articolo 18);

CONSIDERATA la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77;

VISTA la Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";

CONSIDERATA la Direttiva 2002/58/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle Comunicazioni Elettroniche;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in particolare l'art. 50, dal titolo "Notizie o immagini relative ai minori" e l'art. 130, dal titolo "Comunicazioni indesiderate";

VISTO il Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 - Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;

VISTO il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 - Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 - Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società

dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno - in particolare gli Articoli:

- Art. 9 (Comunicazione commerciale non sollecitata);
- Art. 14 (Responsabilità nell'attività di semplice trasporto - Mere conduit);
- Art. 15 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea - caching);
- Art. 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting);
- Art. 17 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza);
- Art. 18 (Codici di condotta);

CONSIDERATO il Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione COM (96) 483;

CONSIDERATA la Comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 16 ottobre 1996, relativa alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet;

VISTA l'adozione da parte della Commissione il 25 gennaio 1999 della decisione n. 276/1999/CE sul piano d'azione comunitario pluriennale per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali, ed in particolare le linee d'azione indicate dalla Commissione:

1. creare un ambiente più sicuro;
2. creare una rete europea di hot-line che consenta ai consumatori di denunciare eventuali sospetti di pornografia infantile;
3. incoraggiare l'autoregolamentazione e i codici di condotta;
4. elaborare sistemi di filtraggio e di codificazione;
5. dimostrare i benefici dei sistemi di filtraggio, quali ad esempio PICS (Platform for Internet Content Selection), e di codificazione su base volontaria, quali ad esempio ICRA (Internet Content Rating Association);
6. facilitare l'intesa a livello internazionale sui sistemi di codificazione;
7. incoraggiare le azioni di sensibilizzazione;
8. preparare il terreno alle azioni di sensibilizzazione;
9. incoraggiare la realizzazione di azioni di sensibilizzazione su vasta scala;
10. realizzare azioni di sostegno;
11. valutarne le implicazioni giuridiche;
12. coordinarne l'attuazione con iniziative internazionali analoghe;
13. valutarne l'impatto con le misure comunitarie;

VISTA altresì la decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la decisione precedente n. 276/1999/CE e che in particolare adotta un nuovo Piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet estendendone la durata a 6 anni, fino al 31 dicembre 2004;

CONSIDERATA la Raccomandazione del Consiglio della UE riguardante la protezione dei minori e della dignità umana (2001/C 213/03);

VISTO il Parere del Comitato economico e sociale dell'Unione Europea sul "Programma di protezione dei minori su Internet" del 28 novembre 2001;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie sulla sicurezza nelle P.A. del 16 gennaio 2002 "Sicurezza Informatica e delle Telecomunicazioni nelle Pubbliche Amministrazioni Statali";

VISTO il Decreto Interministeriale 24 luglio 2002 relativo alla istituzione del Comitato tecnico nazionale sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"; In particolare, il terzo comma dell'art. 600-ter Codice penale;

VISTA la Convenzione del Consiglio D'Europa sulla Cyber-criminalità, aperta alla sottoscrizione a Budapest il 23 novembre 2001;

VISTO il Decreto Legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

## Art. 1

### *Definizioni*

1.1 Aderente

Il soggetto che svolge attività imprenditoriale su Internet, anche a titolo non direttamente oneroso per Clienti ed Utenti, e che aderisce al Codice direttamente o per il tramite delle Associazioni firmatarie.

1.2 Cliente

Il soggetto giuridico che stipula un contratto con l'Aderente.

1.3 Utente

Il soggetto, anche diverso dal Cliente, che utilizza i servizi forniti dall'Aderente.

1.4 Access provider

Il soggetto che offre al pubblico e nell'ambito della propria attività imprenditoriale servizi di accesso ad Internet.

1.5 Hosting/housing provider

Il soggetto che offre al pubblico spazi raggiungibili dall'esterno (shared/dedicated hosting provider) o la possibilità di collegare computer di proprietà del Cliente alla rete Internet (housing provider).

1.6 Content provider

Il soggetto che, direttamente o indirettamente, mette a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo o protocollo tecnico, dati, informazioni e programmi.

1.7 Gestore dell'Internet Point

Il soggetto che mette a disposizione del pubblico locali e strumenti, non ad uso esclusivo, che consentono l'accesso ai servizi della rete Internet.

1.8 Servizi di navigazione differenziata

Servizi di accesso ad Internet che, sulla base di criteri indicati dall'Aderente ai sensi del successivo punto 3.2, circoscrivono o escludono l'accesso a determinati contenuti.

1.9 Accesso condizionato

Modalità di accesso a contenuti, altrimenti non disponibili all'Utente, mediante procedure e/o strumenti di tipo logico o fisico (ad es. codice identificativo di utente, password, smart card, ecc.).

1.10 Marchio "Internet e Minori"

Logotipo che testimonia l'adesione al Codice del soggetto che svolge attività imprenditoriale su Internet e ne attesta la conformità dei comportamenti agli impegni assunti. Il marchio verrà prescelto dal Comitato di Garanzia di cui al successivo art. 6.

## **Art. 2**

### *Ambito e modalità di applicazione*

2.1 Adesione

Il Codice, promosso dalle Associazioni firmatarie, si applica a tutti gli Aderenti che lo sottoscrivono direttamente o attraverso le Associazioni medesime.

L'Aderente potrà pubblicare, sui propri servizi e nelle comunicazioni commerciali, la dicitura "Aderente al Codice di autoregolamentazione Internet e Minori" oltre al relativo logo che viene concesso in licenza d'uso gratuito e a tempo indeterminato fino all'eventuale revoca, secondo quanto disposto all'art. 7.

2.2 Obblighi conseguenti all'adesione

L'adesione volontaria al presente Codice di autoregolamentazione implica inderogabilmente:

- l'accettazione integrale dei contenuti del Codice stesso e in particolare l'accettazione delle attività di vigilanza e delle sanzioni ivi previste;
- l'adattamento delle condizioni contrattuali di prestazione dei servizi alle disposizioni del presente Codice.

2.3 Recesso

L'adesione al Codice ed ai suoi aggiornamenti periodici è a tempo indeterminato. L'eventuale recesso dell'Aderente dovrà essere comunicato secondo le modalità fissate dal Regolamento di Organizzazione di cui al successivo punto 6.2.



## Art. 3

### *Strumenti per la tutela del minore*

#### 3.1 Informazione alle Famiglie e agli Educatori

L'Aderente pubblica nella pagina Internet iniziale (home page) dei propri servizi un riferimento "TUTELA DEI MINORI", chiaramente visibile, che rimanda ad apposite pagine web con le quali fornire informazioni sulle corrette modalità per un utilizzo sicuro della rete Internet, sull'esistenza degli strumenti più utilizzati per la tutela dei minori e sulle modalità di segnalazione, al Comitato di Garanzia di cui all'art. 6, delle violazioni del Codice. Il contenuto minimo delle pagine web verrà definito dal Comitato di Garanzia.

#### 3.2 Servizi di navigazione differenziata

L'Aderente offrirà, secondo le tecnologie disponibili, alle Famiglie, agli Educatori, alle Scuole, alle Biblioteche e alle Aggregazioni giovanili, Servizi di navigazione differenziata che dovranno essere chiaramente identificabili come tali, ovvero indirizzerà il Cliente e gli Utenti verso altri fornitori di Servizi di navigazione differenziata. Nel rispetto del principio di non discriminazione, tali servizi non potranno impedire l'accesso ai contenuti sicuri offerti dai Content provider aderenti.

#### 3.3 Classificazione dei contenuti

Il Content provider aderente potrà applicare i sistemi di classificazione ai contenuti che riterrà opportuno subordinare ad Accesso condizionato.

#### 3.4 Identificatori d'età

L'Aderente potrà utilizzare Sistemi di individuazione dell'età dell'Utente, a condizione che, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali, ne venga tutelata e garantita la massima riservatezza, sicurezza e dignità. In particolare, tali sistemi non dovranno consentire di risalire all'identità, al domicilio, all'indirizzo di posta elettronica, all'eventuale pseudonimo ("alias" o "nick name"), all'indirizzo Internet (numero IP) del minore e non dovranno comunque permettere a terzi di raggiungerlo direttamente o indirettamente.

#### 3.5 Profilazione e trattamenti occulti

Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), l'Aderente non esegue alcuna profilazione dell'Utente minore né alcun trattamento dei suoi dati

personali senza la previa autorizzazione espressa, a seguito di informativa chiara e trasparente sulla tipologia delle profilazioni che l'Aderente medesimo intende effettuare e sull'uso che di tali informazioni intende fare, da parte di chi esercita la potestà genitoriale.

### 3.6 Custodia di password

L'Aderente custodisce le password di accesso ai servizi assegnate agli Utenti con adeguate misure di sicurezza. L'Aderente si impegna a fornire all'Utente la possibilità di cambiare la password.

### 3.7 Anonimato protetto

L'Aderente potrà consentire agli Utenti di utilizzare i propri servizi in modo da apparire totalmente anonimi.

In ogni caso, l'Aderente dovrà essere effettivamente informato della reale identità personale del soggetto cui viene concesso di fruire dell'anonimizzazione. All'interno dell'informazione di cui al punto 3.1 l'Aderente dovrà altresì avvertire preventivamente gli Utenti della possibilità che elaborazioni non autorizzate, effettuate abusivamente da terze parti all'insaputa dell'Aderente, possano comunque consentire di risalire alla loro identità.

### 3.8 Identificazione dell'Utente

L'Aderente eroga i propri servizi solo ed esclusivamente a Utenti identificati direttamente o identificabili tramite elementi univoci anche se indiretti.

### 3.9 Prestazione di servizi fiduciari

L'Aderente che offre servizi in via fiduciaria (ad esempio registrazione di un nome a dominio per conto di un Cliente che vuole rimanere ignoto) è obbligato a identificare in modo certo il Cliente che richiede tali servizi, serbando la massima riservatezza.

### 3.10 Gestione dei dati utili alla tutela dei minori

#### 3.10.1 Individuazione dei dati

L'accesso alla rete Internet richiede l'assegnazione permanente o temporanea all'Utente di un indirizzo di rete (indirizzo IP). Nei limiti imposti dalla normativa vigente, l'Aderente conserva, come dati utili:

- a) i registri di assegnazione degli indirizzi IP;
- b) il numero IP utilizzato per l'accesso alle eventuali funzioni di pubblicazione dei contenuti.

Nel caso di assegnazione temporanea dell'indirizzo IP, il relativo registro conterrà: data e ora di inizio e cessazione dell'assegnazione, numero di IP assegnato temporaneamente ed eventuale numero telefonico utilizzato (se disponibile).

#### 3.10.2 Modalità e tempi di conservazione dei dati

L'Aderente conserva i dati di cui al punto 3.10.1 con modalità che ne garantiscano una ragionevole attendibilità e non ripudiabilità, comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

I dati medesimi vengono custoditi per sei mesi, salva la scelta individuale di conservarli per periodi maggiori, senza comunque eccedere i limiti temporali indicati dalla normativa vigente.

#### 3.10.3 Modalità di comunicazione dei dati

##### 3.10.3.1 All'Autorità giudiziaria

Nel caso di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, l'Aderente, eseguirà quanto richiesto documentando per iscritto le operazioni compiute.

##### 3.10.3.2 Al Cliente

Secondo quanto previsto dalle norme sul trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003), l'Aderente fornirà al Cliente solo ed esclusivamente le informazioni che lo riguardano e comunque a fronte di richiesta scritta e identificazione certa del richiedente.

#### 3.11 Contrasto alla pedo-pornografia on-line

L'Aderente, nel rispetto delle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali, si impegna a conservare il numero IP utilizzato dall'Utente per l'accesso alle funzioni di pubblicazione dei contenuti, anche se ospitati gratuitamente.

L'Aderente pone in essere tutte le iniziative atte a realizzare la collaborazione con le autorità competenti, e in particolare con il Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, al fine di rendere identificabili gli assegnatari delle risorse di rete utilizzate per la pubblicazione dei contenuti ospitati presso i propri server, così come risultanti dai relativi contratti o documenti equipollenti, entro e non oltre i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento del provvedimento dell'Autorità richiedente.

## **Art. 4**

### ***Responsabilità***

#### **4.1 Access provider**

L'Aderente che offre servizi di accesso ad Internet dovrà verificare direttamente (p.e. tramite l'avvenuta sottoscrizione di un contratto) o indirettamente (almeno tramite CLI - Calling Line Identifier - o metodi analoghi) l'accesso alla rete.

Nei contratti di accesso ad Internet l'Aderente inserisce clausole che responsabilizzano il Cliente anche per l'uso dei servizi concessi a terzi.

#### **4.2 Housing/hosting provider**

L'Aderente che offre servizi di housing e hosting dedicato dovrà identificare con ragionevole certezza il proprio Cliente che ha il controllo degli apparati oggetto di tali servizi. Nel caso di servizi di hosting condiviso, l'Aderente è tenuto a conservare i dati di cui alla lettera b) del punto 3.10.

#### **4.3 Content Provider**

L'Aderente che offre direttamente contenuti tramite qualsiasi metodo o protocollo di comunicazione, è tenuto a identificare in modo chiaro, ricorrendo eventualmente alle metodologie indicate al punto 3.3, la natura e i contenuti della comunicazione stessa, adoperandosi per adeguare o rimuovere il contenuto su segnalazione del Comitato di Garanzia, di cui al successivo art. 6, e comunque delle Autorità competenti.

#### **4.4 Gestore dell'Internet Point**

L'Aderente che offre servizi di accesso al pubblico come "Internet Point" o simili deve fornire strumenti adeguati per la navigazione dei minori ed identificare, direttamente o indirettamente, l'utilizzatore dei servizi medesimi.

## **Art. 5**

### ***Vigilanza***

La vigilanza sulla corretta applicazione del Codice è affidata al Comitato di Garanzia di cui al successivo art. 6.

In un'ottica di armonizzazione e di verifica degli sviluppi tecnologici e normativi il Comitato di Garanzia suggerisce eventuali aggiornamenti e modifiche del presente Codice.

## Art. 6

### *Comitato di Garanzia*

#### 6.1 Costituzione

La corretta, imparziale e trasparente applicazione del Codice è affidata ad un apposito Comitato di Garanzia (in seguito indicato anche come “Comitato”) costituito da undici componenti effettivi, esperti in materia, nominati con Decreto del Ministro delle Comunicazioni, adottato di concerto con il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie ed individuati come segue:

- quattro componenti in rappresentanza degli Aderenti designati dalle Associazioni di categoria firmatarie del presente Codice;
- due componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, in rappresentanza del Ministero delle Comunicazioni e due in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dell’Innovazione e delle Tecnologie;
- tre componenti designati dalle Associazioni per la tutela dei minori e dal Consiglio Nazionale degli Utenti. In sede di prima nomina tali ultimi componenti saranno scelti tra i partecipanti al Gruppo di lavoro Internet@minori, istituito presso il Ministero delle Comunicazioni.

Il Ministero delle Comunicazioni assicura la Segreteria per le attività di supporto al Comitato.

Con i medesimi criteri e modalità sono nominati anche undici componenti supplenti.

I componenti ed il Presidente nominati durano in carica tre anni.

#### 6.2 Funzionamento

Le regole di funzionamento del Comitato e della Segreteria sono definite da un apposito Regolamento di Organizzazione adottato di comune accordo dai componenti del Comitato medesimo entro 30 giorni dal suo insediamento.

Nel medesimo Regolamento verranno indicate le modalità di realizzazione dell’apposito sito web dedicato al Codice.

#### 6.3 Poteri

Il Comitato controlla che l’Aderente possieda tutti i requisiti e abbia assunto tutti i comportamenti previsti dal Codice, segnalando agli interessati eventuali inottemperanze al Codice medesimo.

Nel caso di accertate inottemperanze da parte degli Aderenti si applicheranno le sanzioni di cui al successivo art. 7.

6.4 Tempi di attuazione del Codice

Il Comitato di Garanzia individuerà i tempi per rendere effettivi gli obblighi di cui al presente Codice, che comunque entreranno in vigore entro e non oltre i sei mesi successivi alla firma dello stesso.

6.5 Decadenza dei componenti

Il Comitato di Garanzia definisce nel Regolamento di Organizzazione le ragioni che determinano la decadenza dei componenti del Comitato.

6.6 Rimborsi

Le Associazioni firmatarie del presente Codice si impegnano a segnalare, entro i trenta giorni successivi alla sottoscrizione del presente Codice, l'Associazione, tra quelle firmatarie, che garantirà il rimborso delle spese sostenute, e documentate, dai rappresentanti delle Associazioni per la tutela dei minori per la loro partecipazione alle sedute del Comitato di Garanzia, secondo le modalità che saranno stabilite dal Regolamento di organizzazione del Comitato medesimo. Tali spese saranno suddivise tra tutte le Associazioni firmatarie. Il limite massimo annuo complessivo di tali spese è fissato in 8.000 Euro. Saranno ricercate altre forme di finanziamento e sostegno anche da parte di Enti istituzionali per l'eventuale svolgimento di attività di studio, promozione, ricerca e comunicazione anche in relazione alla campagna d'informazione che sarà auspicabilmente effettuata sul tema della tutela dei minori in Rete.

**Art. 7**

***Procedure e misure di autodisciplina***

7.1 Procedura per l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari

7.1.1 Attivazione del procedimento

Chiunque ritenga fondatamente che sia intervenuta da parte dell'Aderente una violazione degli obblighi definiti all'art. 3, può segnalare al Comitato di Garanzia tale violazione inviando una comunicazione alla Segreteria del Comitato medesimo secondo le indicazioni del punto 3.1.

Per attivare la segnalazione dovrà essere compilato l'apposito modulo guidato, contenuto nelle pagine web informative, di cui al punto 3.1, indicando:

- le sue generalità;
- i suoi recapiti (indirizzo completo e numero di telefono, nonché, eventualmente, numero di fax ed indirizzo e-mail);

- descrizione dettagliata della violazione della norma del Codice e degli elementi di responsabilità dell’Aderente riscontrati;

All’invio della segnalazione “telematica” di cui sopra, verrà attribuito un Numero di Protocollo che l’interessato dovrà indicare nella lettera di conferma (contenete gli stessi elementi informativi) da inviare per posta, tramite Raccomandata A.R., alla Segreteria del Comitato.

La Segreteria procede ad una classificazione e registrazione delle segnalazioni ricevute ed accompagnate dalla relativa conferma postale.

I dati trasmessi verranno trattati secondo le norme sulla tutela dei dati personali.

#### 7.1.2 Comunicazione di apertura del procedimento

La Segreteria, esaminate le segnalazioni pervenute, entro una settimana dal ricevimento della lettera raccomandata di conferma, comunica all’Aderente l’apertura del procedimento di autodisciplina nei suoi confronti e le contestazioni oggetto della segnalazione. Vengono considerate inammissibili le segnalazioni prive dei requisiti di cui al punto 7.1.1.

#### 7.1.3 Richiesta di documentazione

L’Aderente che riceve una comunicazione di apertura di un procedimento di autodisciplina nei suoi confronti, può trasmettere alla Segreteria, entro quindici giorni dalla comunicazione, la documentazione che ritiene utile per chiarire la sua posizione.

#### 7.1.4 Audizione dell’Aderente

L’Aderente al quale sia stata comunicata l’apertura di un procedimento di autodisciplina, può richiedere un’audizione al Comitato negli stessi tempi previsti per l’invio di documentazione

L’audizione sarà effettuata in occasione della prima riunione del Comitato, che informerà l’interessato con un preavviso non inferiore a dieci giorni.

#### 7.1.5 Decisione

Il Comitato opera, di norma, per via telematica e la Segreteria predispone i verbali delle attività che vengono sottoposti all’approvazione dei singoli componenti. Il Comitato completa l’iter procedurale entro sessanta giorni dall’apertura del procedimento di autodisciplina. Le decisioni finali vengono prese a maggioranza dei due terzi (con approssimazione all’unità superiore). Le audizioni si svolgono nell’ambito di riunioni del Comitato valide, ai fini delle decisioni, solo se alla presenza di almeno i due terzi (con approssimazione all’unità superiore) del numero dei componenti.

Gli esiti delle procedure di autodisciplina rimangono agli atti del Comitato e vengono conservati a cura della Segreteria che li trasmette alle parti interessate e ne cura la pubblicazione sull'apposito sito web previsto dal Regolamento di Organizzazione.

#### 7.1.6 Esecuzione della decisione

L'Aderente dà seguito a quanto deciso dal Comitato tempestivamente e comunque non oltre i quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento adottato. La mancata esecuzione di quanto previsto nella decisione comporta, a seguito della procedura prevista dall'art. 7, l'applicazione della revoca prolungata di cui al punto 7.2.3.2 seguente.

## 7.2 Individuazione dei provvedimenti disciplinari

### 7.2.1 Richiamo

Qualora il Comitato di Garanzia accerti, al termine del procedimento di cui al punto 7.1, la violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'art. 3, invierà all'Aderente una comunicazione di richiamo, invitandolo ad ottemperare entro 15 giorni agli impegni sottoscritti con l'adesione al Codice.

### 7.2.2 Censura

Nel caso in cui l'Aderente non provveda, nei termini previsti, ad adeguarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione di richiamo ovvero nel caso in cui la violazione sia di particolare gravità per quantità o rilevanza degli inadempimenti al Codice, il Comitato invia all'interessato una comunicazione di censura invitandolo ad ottemperare entro 15 giorni a quanto previsto nel provvedimento adottato.

### 7.2.3 Revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio "Internet e Minori"

#### 7.2.3.1 Revoca temporanea

Nel caso in cui l'Aderente non provveda, nei termini previsti, ad adeguarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione di censura, il Comitato revocherà l'autorizzazione all'uso del marchio "Internet e Minori". L'uso del marchio sarà nuovamente autorizzato dal Comitato una volta accertato, su richiesta dell'Aderente, l'adeguamento dei suoi comportamenti agli impegni assunti.

#### 7.2.3.2 Revoca prolungata

Nel caso in cui, dopo un primo provvedimento di revoca temporanea, intervengano le condizioni per un secondo provvedimento di revoca,



L'Aderente non potrà avanzare richiesta di riammissione all'uso del marchio "Internet e minori" prima di un anno.

#### 7.2.4 Pubblicazione dei provvedimenti di revoca

L'Aderente al quale sia stato revocato l'uso del marchio "Internet e Minori" non potrà più utilizzare il marchio medesimo fino a che non sia stato nuovamente autorizzato o riammesso all'uso.

Tutti i provvedimenti di revoca saranno raccolti ed oggetto di pubblicazione secondo quanto previsto al punto 7.1.5.

#### **Firmato:**

---

AIIP  
Associazione Italiana Internet Providers  
Paolo Nuti

---

ANFoV  
Associazione per la convergenza nei servizi di comunicazione  
Nino Catania

---

Assoprovider  
Associazione Provider Indipendenti  
Matteo Fici

---

Federcomin  
Federazione delle imprese delle Comunicazioni e dell'informatica  
Alberto Tripi

---

Il Ministro delle Comunicazioni  
Maurizio Gasparri

---

Il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie  
Lucio Stanca

Roma, 19 novembre 2003

Nielsen//NetRatings

The global standard in internet media and market research



# Nielsen//NetRatings

## Il "viaggio" del bambino in Rete : itinerari, esperienze, attese.

*La prima analisi europea sui comportamenti dei  
bambini nel web*



Information Quality for New Media



## Premessa Metodologica della ricerca quantitativa

- La ricerca e' stata effettuata su un campione di 4.800 bambini dai 2 ai 13 anni rappresentativo dell'infanzia connessa in Internet nei paesi di Italia, Francia, Germania e Regno Unito.
- Il comportamento di navigazione e' stato osservato e misurato tramite un software (meter) installato sul loro computer di casa.
- Il periodo di rilevazione e' stato gennaio-febbraio-marzo 2002.
- Nielsen//NetRatings costituisce lo standard di misurazione della Rete per i principali operatori in 14 Paesi del mondo.

# Premessa Metodologica della ricerca qualitativa


Sono stati effettuati 8 colloqui di gruppo, di cui 4 con genitori e 4 con bambini, articolati come segue:

- 1 genitori di: bambini di scuola elementare che si connettono a Internet da casa
- 1 genitori di: bambini di scuola media inferiore che si connettono a Internet da casa
- 1 genitori di: bambini di scuola elementare che possiedono una connessione domestica a Internet, ma i cui bambini non “navigano”
- 1 genitori di: bambini di scuola media inferiore che possiedono una connessione domestica a Internet, ma i cui bambini non “navigano”
- 2 bambini di scuola media inferiore che navigano in Internet con una connessione domestica;
- 2 bambini di scuola elementare che navigano in Internet con una connessione domestica;

E 12 interviste individuali in profondità, con insegnanti e amministratori scolastici, di scuole pubbliche e private.


Metà delle interviste e metà dei gruppi sono stati tenuti a Milano e metà a Brindisi.

# Bambini e navigatori nei principali paesi europei




■ Totale bambini 2-13 anni	7 042 000	9 513 000	10 919 000	9 662 000
■ Connessi alla rete	2 456 426	2 365 114	5 919 622	5 396 444
□ Navigatori attivi nel trimestre	1 002 053	853 692	2 145 115	2 789 891
■ Navigatori nel mese di aprile 02	571 598	619 775	1 573 136	1 855 590

# I piccoli navigatori per fascia di età'




# Piccoli navigatori in crescita...






# Differenza tra maschi e femmine: confronto con il mondo adulto

**Bambini navigatori  
(1 milione)**




**Totale navigatori italiani da casa  
(12.8 milioni)**








# I bambini italiani online per fascia oraria






# L'inizio di una nuova relazione con i media ...??



# I bambini italiani online per giorno della settimana



## Scuole Elementari


# I bambini: quale navigazione...


- L'esperienza di internet è quasi esclusivamente **domestica, pomeridiana** e quasi sempre **assistita**.
- Un'esperienza di **gioco**
- Si visitano prevalentemente le pagine dedicate a:
  - eroi dei fumetti/cartoni
  - programmi televisivi per bambini
  - squadre di calcio
  - iniziative/ concorsi per bambini
  - giocattoli

## Scuole Medie

- Uso finalizzato allo **studio**
- La navigazione **non è sempre assistita**
- Competenze uguali o superiori ai genitori
- Emergono **attività più complesse**:
  - ricerca approfondita e mirata, con l'ausilio di motori di ricerca
  - interpolazione di informazioni raccolte da fonti diverse
  - download di dati (immagini, file audio e video, accessori per cellulari)
  - mail, chat in qualche caso

# Il percorso di crescita in Italia. L'influenza dell'iter scolastico





# I ragazzi delle medie: percezione di internet

Internet è un mezzo già **familiare**



Maggiore **competenza**

Anche in questo caso l'esperienza è prevalentemente **ludica**



Interessi e piaceri personali (sport, motori, accessori per il cellulare, musica).

ma emergono anche esperienze legate al mondo della **scuola**



Mezzo utile per fare ricerca e raccogliere informazioni, in modo rapido e "divertente".



# Internet a scuola: le aspettative degli insegnanti

Le potenzialità di Internet si caratterizzano come:

- **aggiornamento**
- **approfondimento**
- **approccio interdisciplinare**
- **autonomia** nella ricerca
- **motivazione**
- **scambio/confronto** con altre scuole

# Internet a scuola: timori e problemi

**Resistenze e diffidenze (specie nella scuola elementare):**

- **precocità del mezzo**
- **perdita di interesse e di capacità rispetto a stimoli “lenti”**
- **complessità linguistica**
- **barriere linguistiche**



# Aspettative ed esperienze dei genitori

## Internet importante e centrale

- “Bisogna cominciare presto”
- “E’ un fondamentale bagaglio culturale”

## La rete è indispensabile ma allo stesso tempo pericolosa



Timori relativi alla  
**natura “elettronica”**  
del mezzo



Timori relativi ai  
**contenuti** e ai possibili  
“incontri”

# Aspettative ed esperienze dei genitori

## Internet importante e centrale

- “Bisogna cominciare presto”
- “E’ un fondamentale bagaglio culturale”

## La rete è indispensabile ma allo stesso tempo pericolosa




Livello culturale basso e conoscenza generica, spingono verso atteggiamenti di **chiusura**



**Maggior cultura e maggior conoscenza** spingono verso una maggiore **apertura**

# Impatto dell'istruzione familiare sulla profondità di utilizzo della rete



# I domini piu' visti dai bambini

	<b>ITALY</b>	<b>FRANCE</b>	<b>GERMANY</b>	<b>UNITED KINGDOM</b>
<b>PORTALI GENERALISTI</b>	VIRGILIO.IT	WANADOO.FR	T-ONLINE.DE	MSN.COM
	IOL.IT	VOILA.FR	GOOGLE.DE	BBC.CO.UK
	TISCALI.IT	FREE.FR	WEB.DE	YAHOO.COM
<b>SITI DEDICATI</b>	MAGIC-KINDER.COM	MAGIC-KINDER.COM	MAGIC-KINDER.COM	WARNERBROS.CO.UK
	DISNEY.IT	DISNEY.FR	TOGGO.DE	CARTOONNETWORK.CO.UK
	BARBIE.COM	WARNERBROS.COM	CHEATS.DE	NEOPETS.COM

# Il “caso” Magic-Kinder

Category	Target	Composition %	Composition Index	Coverage %
ALL	Total	100.00	100	1.91
GENDER	MALE	65.11	97	1.85
	FEMALE	34.89	106	2.02
AGE	2 - 11	20.14	687	13.10
	12 - 17	6.88	90	1.72
	18 - 20	5.71	85	1.62
	21 - 24	9.43	83	1.59
	25 - 34	9.82	39	.74
	35 - 49	48.02	154	2.94

**SORPRESA**

Scegli come entrare e...  
buon divertimento!!

UTENTE REGISTRATO

Soprannome

Parola d'ordine

**OK**

Hai perso la tua parola d'ordine?

UTENTE NON REGISTRATO

**MI REGISTRO**

perché registrarsi?

domande e risposte

tutto sulle INTERNET SURPRISE

cambio lingua

**Per i genitori** :: Requisiti tecnici :: **Politica sulla privacy** :: © Ferrero 2001 :: Contattaci



# A proposito di sicurezza...

Nielsen//NetRatings

The global standard in internet media and market research

Disney Online > Guest Services > Internet Safety Tips

SITE MAP SEARCH powered by hp

**INTERNET SAFETY TIPS** +

**GUEST SERVICES**

SEARCH  
SITE MAP  
HELP  
YOUR ACCOUNT  
DISNEY.COM NETIQUETTE  
SOFTWARE CENTER  
**INTERNET SAFETY TIPS**  
PRIVACY POLICY  
TERMS OF USE

**DISNEY'S SAFETY TIPS** GotNetWise

This is a great place for both new and advanced Web users to find information on using the Internet wisely.

Disney's Internet Safety Tips

1. Keep your passwords private, even from your best friend! Your online service will never ask for them, so neither should anyone else.
2. Use only your Log-in Name and/or e-mail address when chatting or sending e-mail. Never give out personal information like your name, address, or phone number.
3. Always delete unknown e-mail attachments. They can contain destructive viruses.
4. Remember that nothing you write on the Web is completely private -- including e-mail. So be careful and think about what you type and who you tell.
5. People are not always as nice, cute, or funny as they may sound online. Never make plans to meet an online "friend" in person.

More safety information from Disney Online

1. [Surf Swell Island](#) - Adventure in Internet safety with Mickey and friends.
2. [Disney's Doug](#) - Safety Tips from "Doug's Adventure Online."
3. [More Top 10 Netiquette Tips](#) - An overview of good manners on the Internet.

# A proposito di sicurezza...

Nielsen//NetRatings  
The global standard in internet media and market research

Quest'area, interamente dedicata al bambino, contiene tanti giochi che lo aiuteranno a crescere divertendosi. Le attività svolte possono essere salvate e potrai ammirarle nel "Bosco del bambino" nella sezione della mamma.

Per accedere all'area devi inserire **Nome Socio** e **Password** che ti vengono assegnati al momento della registrazione ai siti Disney. Questa è una norma di sicurezza: la navigazione di questa sezione è assolutamente sicura e la modalità di pagina a schermo intero impedisce al tuo bimbo di uscire dal sito o di attivare funzioni non desiderate.

### SEI REGISTRATO?

Se sei già registrato in qualunque sito Disney, non è necessario ripetere l'operazione: inserisci nei campi sottostanti il tuo **Nome Socio** e la tua **Password** e gioca con Winnie e i suoi fantastici amici.

NOME SOCIO

PASSWORD

**ENTRA**

Per modificare il tuo profilo [clicca qui](#).  
Hai dimenticato la password? [Clicca qui](#).

[Torna indietro](#)

© Disney. Tutti i diritti riservati.



# Il “ruolo” dei Portali

Nielsen//NetRatings  
The global standard in internet media and market research

HOME ABBONATI MAIL PEOPLE & CHAT MESSENGER NETPHONE AGENDA CERCA

Animali | Annunci | Arte | Assistenza | Europa | Finanza | Giochi | Lavoro | Mode | Motori | Musica | **Junior** | Shopping | Sport | Viaggi

SCOPRILO CON...

TISCALI JUNIOR Rai.it

GIOCA con

scegli il colore della tua pagina

**IL GT RAGAZZI E' IN VACANZA**  
Scopriamone i segreti!

**DISEGNI ... SPAZIALI**  
Ecco i vostri capolavori!

junior@rai.it

**SOTTOSUOLO DI JUNIOR**  
Ehi, è qui che sono nascosti i tesori di Junior: giochi, giochi, giochi... insomma fate esplodere tutto e buon divertimento!

**JUNIOR NELLO SPAZIO**  
Pronti a partire? Bene...tenetevi forte e via: alla scoperta dello spazio con gli esperti dell'ASI!

**STRADE SECURE**  
Vediamo quanto ne sai già!





# Cosa ci si aspetta dalle istituzioni: i genitori

1. Un **supporto informativo**, che aiuti a seguire i propri figli e a dialogare con loro, fornendo indicazioni chiare circa
  - le **opportunità**,
  - gli effettivi **rischi**
  - gli eventuali **rimedi/cautele**.
2. “**Spazi protetti**” per i bambini, almeno per i più piccoli, in modo che questi possano accedere alla rete senza pericoli

# Cosa ci si aspetta dalle istituzioni: la scuola


1. **Supporto** economico e formativo
2. **Direttive** mirate e indicazioni puntuali circa gli usi didattici suggeriti e auspicati.
3. **Strumenti didattici pratici**, quali, ad esempio:

**moduli e percorsi didattici in rete**, per le diverse materie, da affrontare insieme agli studenti



in modo da integrare l'uso di internet ai programmi didattici in modo **non volontaristico e non dispersivo**.

# Un prerequisito per l'eLearning...



- Poco più del 10% dei bambini naviga con un modem a velocità superiore ai 56kb
- I contenuti formativi necessitano di collegamenti veloci per l'effettuazione di broadcasting e downloads
- Una rete lenta inibisce il corretto sviluppo di un rapporto con il web



# In conclusione...

- La buona attitudine supera i limiti derivanti dalla variabile tecnologica (diffusione connessioni nelle famiglie italiane)
- Il numero dei bambini online sono è, comunque, molto elevato (8% dei navigatori da casa sono bambini): maggiore presenza femminile
- Internet compete direttamente con il mezzo di intrattenimento per eccellenza... fino a ieri: la TV (interattività verso passività)
- L'ingresso nelle scuole segna elementi di positiva discontinuità (di maggiore evidenza nelle medie)
- La cultura familiare “traghettatrice” verso il nuovo media
- Riappropriazione del proprio DNA da parte dei portali
- Importante richiesta di formazione e di strumenti di supporto alla diffusione delle conoscenze (scuole / famiglie)

## ANALISI COMPARATIVA DELLE INIZIATIVE INTERNAZIONALI

### L'approccio dei Governi: legislazione, politiche e iniziative

Sulla base di un'analisi e di un benchmarking internazionale si illustrano di seguito le iniziative intraprese da diversi Paesi<sup>1</sup>. Da un punto di vista generale, nel delineare le proprie politiche riguardo al contenuto su Internet, tutte i governi hanno incluso i seguenti aspetti:

➤ Definire le caratteristiche distintive dei servizi e delle tecnologie e identificare i principali attori coinvolti sulla base delle funzioni che essi ricoprono
➤ Precisare gli obblighi e la responsabilità delle varie parti coinvolte
➤ Riaffermare l'applicazione ad Internet delle leggi esistenti: <i>What's illegal off line its illegal on line</i>
➤ Rispettare i diritti fondamentali dell'individuo ma anche i valori e l'etica comune della società
➤ Riconoscere la diversità culturale
➤ Proteggere gruppi particolari (specialmente i minori)
➤ Proteggere la privacy
➤ Attenzione alle soluzioni tecnologiche e al ruolo dell'industria
➤ Campagne di informazione
➤ Determinare le modalità più efficaci di cooperazione internazionale

*Definire i principali elementi dei servizi e delle tecnologie disponibili e identificare i principali attori secondo la funzione che essi ricoprono*

Esiste un'ampia consapevolezza che ogni discussione degli aspetti di contenuto – sia a livello nazionale che internazionale – richiede una comprensione comune dei diversi servizi e tecnologie disponibili su Internet e le diverse funzioni che ciascuno ricopre.

---

<sup>1</sup> Questa sezione è in parte basata sul Rapporto *Approaches to Content on the Internet*, OECD, DSTI/ICCP (97) 14 Final, 12-Jul-99. Il Rapporto fornisce una delle analisi più comprensive delle politiche intraprese dai Paesi dell'OECD riguardo alle problematiche del contenuto su Internet. Tuttavia, poiché è "datato" sono state utilizzate anche altri fonti documentarie disponibili sui siti UE o dei singoli paesi.

Le differenti applicazioni usate su Internet sono spesso scambiate per Internet stesso creando confusione tra la rete e le applicazioni stesse. Molti paesi ritengono che una chiara comprensione delle tecnologie sia critica per definire correttamente le politiche in questa area. In tal senso, si sono mossi verso una definizione delle parti coinvolte tenendo conto delle funzioni che essi ricoprono in relazione al contenuto:

- Tipi differenti di carriers dell'informazione: providers dell'accesso alla rete (NAPs), providers di servizi di rete (NSPs), providers dell'accesso ad Internet (ISPs).
- Differenti tipi di clienti: software providers, proprietari del sistema, amministratori di sistema, operatori di sistema, e utenti.
- Differenti tipi di funzioni di server: web master, web site host, web site owner, Isp, Intermediate service providers, content provider.

*Precisare gli obblighi e la responsabilità delle varie parti coinvolte*

L'importanza di definire gli obblighi e le responsabilità per gli attori che hanno rapporti con il contenuto su Internet è ampiamente riconosciuta da molti paesi. Tuttavia, sembra esserci un generale riconoscimento che all'interno di sistema distribuiti aperti allocare i rischi connessi al contenuto non è certamente semplice poiché le fonti del contenuto non sono sempre semplici da tracciare, e spesso, gli intermediari pur gestendo i contenuti possono non averne diretta responsabilità.

Le aziende e gli utenti hanno un ovvio interesse nel vedere chiarificati gli obblighi e le responsabilità per poter prevedere le conseguenze dei propri comportamenti in rete. Le aziende in particolare sono interessate nel vedere definiti i tipi di rischi in cui potrebbero incorrere. Incertezze nella chiarificazione delle responsabilità e degli obblighi potrebbero infatti agire come disincentivo economico ritardando lo sviluppo delle tecnologie di rete ed il commercio elettronico.

*Riaffermare l'applicazione ad Internet delle leggi esistenti: What's illegal off line its illegal on line*

L'atteggiamento prevalente che emerge dal benchmarking internazionale è che la maggior parte dei paesi parte dalla posizione che la legge esistente dovrebbe rappresentare il contesto di partenza per affrontare i vari aspetti.

Quello che è illegale nel mondo reale è illegale anche nel mondo virtuale. Internet non è un "vacuum legale" e le leggi esistenti vanno applicate anche ad Internet.

Tutti i paesi sembrano concordare sul fatto che prima di emendare le leggi esistenti o proporre di nuove, sia importante identificare le norme legali e di autoregolamentazione già esistenti e verificare se siano a “prova di Internet” cioè siano applicabili nell’ambiente della rete.

In generale i governi sembrano trovarsi in difficoltà nel trovare un giusto equilibrio che possa garantire l’interesse di tutte le parti coinvolte. Esiste anche una preoccupazione forte e diffusa che le leggi nazionali siano indietro rispetto allo sviluppo tecnologico rendendo così necessario un costante aggiornamento delle misure già a disposizione. Per alcuni paesi potrebbe essere necessario rivedere alcuni concetti fondamentali del proprio quadro legislativo sulla base del principio della neutralità tecnologica. Per esempio, la distinzione tra la corrispondenza privata e broadcasting pubblico che è caratteristica delle tradizionali leggi sui mezzi di comunicazioni, potrebbe essere non più così rilevante nel contesto delle tecnologie interattive.

#### *Giurisdizione e applicazione delle leggi nel contesto globale delle reti*

Gli aspetti della giurisdizione e dell’applicazione delle leggi sulle reti globali comportano enormi e complesse implicazioni che vanno aldilà della discussione del contenuto. Le implicazioni della natura transnazionale di Internet sono un aspetto considerato da tutti i paesi, non solo in questo contesto particolare, ma nel contesto più ampio dell’infrastruttura globale di informazione.

Rimangono ancora senza una coerente risposta il problema dei limiti tecnologici e legali attualmente imposti all’applicazioni delle leggi nazionali nei casi in cui si verifichi una violazione delle stesse nell’ambito della rete.

Molti paesi ritengono che le soluzioni tecnologiche siano in grado di risolvere questi problemi e si sono concentrati su misure che facilitino e incoraggino lo sviluppo delle tecnologie volte ad aiutare gli utenti a proteggere sé stessi contro atti illegali perpetrati in rete. Ma rimane aperto il problema delle modalità di applicazione delle leggi contro gli adulti che hanno accesso o distribuiscono contenuto illegale.

Alcuni paesi sottolineano la necessità di introdurre un quadro legale, regolatorio e più in generale di misure politiche che possano rendere le leggi applicabili anche all’interno del contesto delle soluzioni tecnologiche. Da questo punto di vista, il problema non è quello di rendere applicabili le leggi ma piuttosto coincide con la capacità di applicare le leggi all’interno di un ambiente globale. Molti paesi hanno evidenziato che una cooperazione internazionale efficiente tra le forze dell’ordine, ISPs e “linee rosse” è un elemento essenziale per affrontare il contenuto illegale su Internet.

Altri paesi notano che laddove le leggi nazionali sono differenti e non esiste dunque una omogeneità nella definizione di cosa sia “illegale”, è difficile far applicare la legge. In tali casi, la migliore soluzione potrebbe essere quella tecnologica.

#### *Rispettare i diritti fondamentali dell'individuo ma anche i valori e l'etica comune della società*

Per molti paesi è essenziale il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini e dei comuni valori etici della società. Alcuni hanno considerato l'utilità di raggiungere un consenso internazionale sulla base di valori comuni allo scopo di garantire un certo livello di protezione dell'ambiente della rete. Prevalde la visione che la libertà di espressione sia un diritto fondamentale che deve essere protetto.

#### *Riconoscere la diversità culturale*

La diversità culturale può avere un impatto molto significativo sul contenuto di Internet. Da un lato, la rete offre uno straordinario potenziale per lo sviluppo di diverse comunità offrendo un ambiente dove la diversità culturale, i contatti e le diverse lingue possono fiorire, e molti paesi promuovono specificatamente questo aspetto della rete. Tuttavia, questa caratteristica solleva anche numerosi problemi nel contesto internazionale, dove i valori etici e sociali possono variare in maniera significativa e differenti tipi di contenuto possono essere soggetti a differenti livelli di controllo in paesi diversi. La cultura gioca un ruolo fondamentale e lo stesso contenuto può essere illegale in un posto, solo controverso in un altro, e perfettamente legale e accettabile in un altro ancora. Tuttavia, alcuni hanno sostenuto che il valore di Internet nel promuovere la diversità culturale può anche essere usato opportunisticamente per preservare politiche nazionalistiche e per proteggere l'industria nazionale. In questo modo, la diversità culturale, uno degli aspetti più distintivi di Internet, può divenire anche uno dei punti più controversi.

#### *Proteggere gruppi particolari (specialmente i minori)*

Molti governi sono intenzionati ad accordare una particolare attenzione alla protezione di gruppi speciali, in particolare i minori, da parte di alcuni tipi di contenuto sulla rete. E' importante precisare che molti aspetti che si applicano alla protezione dei minori valgono per ogni gruppo che richiede una protezione speciale. I minori e gli individui che sono limitati nelle loro capacità critiche potrebbero non essere in grado di proteggersi da soli. Per questo motivo l'intervento dei governi viene ritenuto necessario.

Nonostante ci sia una ampia unanimità nel ritenere necessaria la protezione dei minori, alcuni paesi hanno raccomandato una certa cautela contro una eventuale trasformazione della rete in un luogo dove sia reperibile solo contenuto adatto ai minori.

#### *Proteggere la privacy e i dati personali*



Le caratteristiche di Internet rendono la distinzione tra forme di comunicazione pubbliche e forme di comunicazione private piuttosto complessa. Questa distinzione è importante poiché le “comunicazioni pubbliche” sono protette dal diritto della libertà di espressione e le “comunicazioni private” sono invece protette dal diritto della riservatezza della corrispondenza e della privacy. Molti paesi dunque ritengono che una comprensione generale del funzionamento della tecnologia sia necessario per determinare se differenti tipi di trasmissione debbano essere considerati pubblici o privati. Per esempio, la posta elettronica è spesso considerata una forma di comunicazione privata che non può essere soggetta al controllo del contenuto a meno che non ci siano dei presupposti per la tutela dell’interesse pubblico. Tuttavia non è chiaro se la posta elettronica sia una forma di comunicazione privata, quando la mail viene inviata ad un congruo numero di destinatari senza poterli identificare.

#### *Attenzione alle soluzioni tecnologiche e al ruolo dell’industria*

Tutti i paesi considerano essenziale lo sviluppo di soluzioni tecnologiche che permettano all’utente di proteggersi contro il contenuto dannoso o illegale (sistemi di filtraggio, rating, ecc.). La responsabilizzazione dell’utente infatti evita un intervento eccessivo del governo e garantisce il libero flusso dell’informazione.

A questo riguardo l’industria può svolgere un ruolo decisivo e molti paesi si sono impegnati ad incoraggiare in varie forme lo sviluppo di soluzioni tecnologiche. Se l’industria sviluppa soluzioni tecnologiche efficaci e le aziende si impegna ad applicare delle misure di autoregolamentazione l’intervento richiesto ai governi sarà di fatto minimo.

#### *Campagne di informazione*

E’ convinzione di molti paesi che l’alfabetizzazione digitale è uno strumento essenziale non solo per diffondere più in generale l’Ict ma anche per diffonderla nella maniera più responsabile. Un’efficace alfabetizzazione può mettere gli utenti in grado di proteggere sé stessi dagli aspetti negativi della rete e al tempo stesso di usufruire al meglio delle grandi possibilità di informazione, di apprendimento, di scambio culturale offerte dalla rete.

L’alfabetizzazione dovrebbe coinvolgere non solo le scuole ma anche le forze di polizia e quanti sono coinvolti nell’elaborazione del quadro legislativo.

#### *Determinare le modalità più efficaci di cooperazione internazionale*

Tutti gli aspetti elencati sinora sono considerati dalla maggior parte dei paesi nel contesto delle più ampio delle implicazioni internazionali. E’ infatti opinione diffusa che tutte le problematiche

inerenti al contenuto dannoso o illegale su Internet richiedano forme di consultazione e cooperazione internazionali.

## ANALISI COMPARATIVA DELLE INIZIATIVE INTERNAZIONALI

### L'approccio dei Governi: legislazione, politiche e iniziative

Sulla base di un'analisi e di un benchmarking internazionale si illustrano di seguito le iniziative intraprese da diversi Paesi<sup>1</sup>. Da un punto di vista generale, nel delineare le proprie politiche riguardo al contenuto su Internet, tutte i governi hanno incluso i seguenti aspetti:

➤ Definire le caratteristiche distintive dei servizi e delle tecnologie e identificare i principali attori coinvolti sulla base delle funzioni che essi ricoprono
➤ Precisare gli obblighi e la responsabilità delle varie parti coinvolte
➤ Riaffermare l'applicazione ad Internet delle leggi esistenti: <i>What's illegal off line its illegal on line</i>
➤ Rispettare i diritti fondamentali dell'individuo ma anche i valori e l'etica comune della società
➤ Riconoscere la diversità culturale
➤ Proteggere gruppi particolari (specialmente i minori)
➤ Proteggere la privacy
➤ Attenzione alle soluzioni tecnologiche e al ruolo dell'industria
➤ Campagne di informazione
➤ Determinare le modalità più efficaci di cooperazione internazionale

*Definire i principali elementi dei servizi e delle tecnologie disponibili e identificare i principali attori secondo la funzione che essi ricoprono*

Esiste un'ampia consapevolezza che ogni discussione degli aspetti di contenuto – sia a livello nazionale che internazionale – richiede una comprensione comune dei diversi servizi e tecnologie disponibili su Internet e le diverse funzioni che ciascuno ricopre.

---

<sup>1</sup> Questa sezione è in parte basata sul Rapporto *Approaches to Content on the Internet*, OECD, DSTI/ICCP (97) 14 Final, 12-Jul-99. Il Rapporto fornisce una delle analisi più comprensive delle politiche intraprese dai Paesi dell'OECD riguardo alle problematiche del contenuto su Internet. Tuttavia, poiché è "datato" sono state utilizzate anche altri fonti documentarie disponibili sui siti UE o dei singoli paesi.

Le differenti applicazioni usate su Internet sono spesso scambiate per Internet stesso creando confusione tra la rete e le applicazioni stesse. Molti paesi ritengono che una chiara comprensione delle tecnologie sia critica per definire correttamente le politiche in questa area. In tal senso, si sono mossi verso una definizione delle parti coinvolte tenendo conto delle funzioni che essi ricoprono in relazione al contenuto:

- Tipi differenti di carriers dell'informazione: providers dell'accesso alla rete (NAPs), providers di servizi di rete (NSPs), providers dell'accesso ad Internet (ISPs).
- Differenti tipi di clienti: software providers, proprietari del sistema, amministratori di sistema, operatori di sistema, e utenti.
- Differenti tipi di funzioni di server: web master, web site host, web site owner, Isp, Intermediate service providers, content provider.

*Precisare gli obblighi e la responsabilità delle varie parti coinvolte*

L'importanza di definire gli obblighi e le responsabilità per gli attori che hanno rapporti con il contenuto su Internet è ampiamente riconosciuta da molti paesi. Tuttavia, sembra esserci un generale riconoscimento che all'interno di sistema distribuiti aperti allocare i rischi connessi al contenuto non è certamente semplice poiché le fonti del contenuto non sono sempre semplici da tracciare, e spesso, gli intermediari pur gestendo i contenuti possono non averne diretta responsabilità.

Le aziende e gli utenti hanno un ovvio interesse nel vedere chiarificati gli obblighi e le responsabilità per poter prevedere le conseguenze dei propri comportamenti in rete. Le aziende in particolare sono interessate nel vedere definiti i tipi di rischi in cui potrebbero incorrere. Incertezze nella chiarificazione delle responsabilità e degli obblighi potrebbero infatti agire come disincentivo economico ritardando lo sviluppo delle tecnologie di rete ed il commercio elettronico.

*Riaffermare l'applicazione ad Internet delle leggi esistenti: What's illegal off line its illegal on line*

L'atteggiamento prevalente che emerge dal benchmarking internazionale è che la maggior parte dei paesi parte dalla posizione che la legge esistente dovrebbe rappresentare il contesto di partenza per affrontare i vari aspetti.

Quello che è illegale nel mondo reale è illegale anche nel mondo virtuale. Internet non è un "vacuum legale" e le leggi esistenti vanno applicate anche ad Internet.

Tutti i paesi sembrano concordare sul fatto che prima di emendare le leggi esistenti o proporre di nuove, sia importante identificare le norme legali e di autoregolamentazione già esistenti e verificare se siano a “prova di Internet” cioè siano applicabili nell’ambiente della rete.

In generale i governi sembrano trovarsi in difficoltà nel trovare un giusto equilibrio che possa garantire l’interesse di tutte le parti coinvolte. Esiste anche una preoccupazione forte e diffusa che le leggi nazionali siano indietro rispetto allo sviluppo tecnologico rendendo così necessario un costante aggiornamento delle misure già a disposizione. Per alcuni paesi potrebbe essere necessario rivedere alcuni concetti fondamentali del proprio quadro legislativo sulla base del principio della neutralità tecnologica. Per esempio, la distinzione tra la corrispondenza privata e broadcasting pubblico che è caratteristica delle tradizionali leggi sui mezzi di comunicazioni, potrebbe essere non più così rilevante nel contesto delle tecnologie interattive.

#### *Giurisdizione e applicazione delle leggi nel contesto globale delle reti*

Gli aspetti della giurisdizione e dell’applicazione delle leggi sulle reti globali comportano enormi e complesse implicazioni che vanno aldilà della discussione del contenuto. Le implicazioni della natura transnazionale di Internet sono un aspetto considerato da tutti i paesi, non solo in questo contesto particolare, ma nel contesto più ampio dell’infrastruttura globale di informazione.

Rimangono ancora senza una coerente risposta il problema dei limiti tecnologici e legali attualmente imposti all’applicazioni delle leggi nazionali nei casi in cui si verifichi una violazione delle stesse nell’ambito della rete.

Molti paesi ritengono che le soluzioni tecnologiche siano in grado di risolvere questi problemi e si sono concentrati su misure che facilitino e incoraggino lo sviluppo delle tecnologie volte ad aiutare gli utenti a proteggere sé stessi contro atti illegali perpetrati in rete. Ma rimane aperto il problema delle modalità di applicazione delle leggi contro gli adulti che hanno accesso o distribuiscono contenuto illegale.

Alcuni paesi sottolineano la necessità di introdurre un quadro legale, regolatorio e più in generale di misure politiche che possano rendere le leggi applicabili anche all’interno del contesto delle soluzioni tecnologiche. Da questo punto di vista, il problema non è quello di rendere applicabili le leggi ma piuttosto coincide con la capacità di applicare le leggi all’interno di un ambiente globale. Molti paesi hanno evidenziato che una cooperazione internazionale efficiente tra le forze dell’ordine, ISPs e “linee rosse” è un elemento essenziale per affrontare il contenuto illegale su Internet.

Altri paesi notano che laddove le leggi nazionali sono differenti e non esiste dunque una omogeneità nella definizione di cosa sia “illegale”, è difficile far applicare la legge. In tali casi, la migliore soluzione potrebbe essere quella tecnologica.

#### *Rispettare i diritti fondamentali dell'individuo ma anche i valori e l'etica comune della società*

Per molti paesi è essenziale il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini e dei comuni valori etici della società. Alcuni hanno considerato l'utilità di raggiungere un consenso internazionale sulla base di valori comuni allo scopo di garantire un certo livello di protezione dell'ambiente della rete. Prevalde la visione che la libertà di espressione sia un diritto fondamentale che deve essere protetto.

#### *Riconoscere la diversità culturale*

La diversità culturale può avere un impatto molto significativo sul contenuto di Internet. Da un lato, la rete offre uno straordinario potenziale per lo sviluppo di diverse comunità offrendo un ambiente dove la diversità culturale, i contatti e le diverse lingue possono fiorire, e molti paesi promuovono specificatamente questo aspetto della rete. Tuttavia, questa caratteristica solleva anche numerosi problemi nel contesto internazionale, dove i valori etici e sociali possono variare in maniera significativa e differenti tipi di contenuto possono essere soggetti a differenti livelli di controllo in paesi diversi. La cultura gioca un ruolo fondamentale e lo stesso contenuto può essere illegale in un posto, solo controverso in un altro, e perfettamente legale e accettabile in un altro ancora. Tuttavia, alcuni hanno sostenuto che il valore di Internet nel promuovere la diversità culturale può anche essere usato opportunisticamente per preservare politiche nazionalistiche e per proteggere l'industria nazionale. In questo modo, la diversità culturale, uno degli aspetti più distintivi di Internet, può divenire anche uno dei punti più controversi.

#### *Proteggere gruppi particolari (specialmente i minori)*

Molti governi sono intenzionati ad accordare una particolare attenzione alla protezione di gruppi speciali, in particolare i minori, da parte di alcuni tipi di contenuto sulla rete. È importante precisare che molti aspetti che si applicano alla protezione dei minori valgono per ogni gruppo che richiede una protezione speciale. I minori e gli individui che sono limitati nelle loro capacità critiche potrebbero non essere in grado di proteggersi da soli. Per questo motivo l'intervento dei governi viene ritenuto necessario.

Nonostante ci sia una ampia unanimità nel ritenere necessaria la protezione dei minori, alcuni paesi hanno raccomandato una certa cautela contro una eventuale trasformazione della rete in un luogo dove sia reperibile solo contenuto adatto ai minori.

#### *Proteggere la privacy e i dati personali*

Le caratteristiche di Internet rendono la distinzione tra forme di comunicazione pubbliche e forme di comunicazione private piuttosto complessa. Questa distinzione è importante poiché le “comunicazioni pubbliche” sono protette dal diritto della libertà di espressione e le “comunicazioni private” sono invece protette dal diritto della riservatezza della corrispondenza e della privacy. Molti paesi dunque ritengono che una comprensione generale del funzionamento della tecnologia sia necessario per determinare se differenti tipi di trasmissione debbano essere considerati pubblici o privati. Per esempio, la posta elettronica è spesso considerata una forma di comunicazione privata che non può essere soggetta al controllo del contenuto a meno che non ci siano dei presupposti per la tutela dell’interesse pubblico. Tuttavia non è chiaro se la posta elettronica sia una forma di comunicazione privata, quando la mail viene inviata ad un congruo numero di destinatari senza poterli identificare.

#### *Attenzione alle soluzioni tecnologiche e al ruolo dell’industria*

Tutti i paesi considerano essenziale lo sviluppo di soluzioni tecnologiche che permettano all’utente di proteggersi contro il contenuto dannoso o illegale (sistemi di filtraggio, rating, ecc.). La responsabilizzazione dell’utente infatti evita un intervento eccessivo del governo e garantisce il libero flusso dell’informazione.

A questo riguardo l’industria può svolgere un ruolo decisivo e molti paesi si sono impegnati ad incoraggiare in varie forme lo sviluppo di soluzioni tecnologiche. Se l’industria sviluppa soluzioni tecnologiche efficaci e le aziende si impegna ad applicare delle misure di autoregolamentazione l’intervento richiesto ai governi sarà di fatto minimo.

#### *Campagne di informazione*

E’ convinzione di molti paesi che l’alfabetizzazione digitale è uno strumento essenziale non solo per diffondere più in generale l’Ict ma anche per diffonderla nella maniera più responsabile. Un’efficace alfabetizzazione può mettere gli utenti in grado di proteggere sé stessi dagli aspetti negativi della rete e al tempo stesso di usufruire al meglio delle grandi possibilità di informazione, di apprendimento, di scambio culturale offerte dalla rete.

L’alfabetizzazione dovrebbe coinvolgere non solo le scuole ma anche le forze di polizia e quanti sono coinvolti nell’elaborazione del quadro legislativo.

#### *Determinare le modalità più efficaci di cooperazione internazionale*

Tutti gli aspetti elencati sinora sono considerati dalla maggior parte dei paesi nel contesto delle più ampio delle implicazioni internazionali. E’ infatti opinione diffusa che tutte le problematiche

inerenti al contenuto dannoso o illegale su Internet richiedano forme di consultazione e cooperazione internazionali.



**APPENDICE B**

**TAVOLA DELLE INIZIATIVE DI SINGOLI PAESI**

PAESE	INIZIATIVA DEI GOVERNI				INIZIATIVE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE		BREVE SINTESI DELLE INIZIATIVE NAZIONALI
	Principali agenzie	Studi	Leggi specifiche	Responsabilità per il contenuto	ISP e codici di comportamento	Linee rosse	
Austria	Sono stati istituiti dei gruppi di lavoro per considerare gli aspetti relativi al contenuto su Internet			Gli ISPs sono ritenuti responsabili solo se ignorano intenzionalmente il contenuto illegale; la legge austriaca si applica al contenuto scaricato in Austria indipendentemente dalla sua origine		www.stopline.at. Pornografia minorile e contenuto nazista istituito dall' ISPA – Internet Service Providers Austria.	Enfasi sull'applicazione all'ambiente on-line delle regole esistenti. L'applicazione delle leggi al di là dei confini nazionali è visto come il principale problema
Belgio	Varie: Ministro delle Comunicazioni; Ministero per la Ricerca scientifica e la Cultura; Commissione nazionale contro lo sfruttamento dei minori		Non sono alla studio misure legislative nuove. Le leggi esistenti devono essere applicate online		L'Associazione degli ISPs ha approvato un codice di condotta	ChildFocus – Net-Alert. Con i fondi dell' <i>Internet Action Plan</i> - Commissione europea	Enfasi sulle iniziative a livello europeo e internazionale. Uso delle soluzioni tecnologiche e dell'autoregolamentazione con il supporto delle autorità statali e delle leggi esistenti.

PAESE	INIZIATIVA DEI GOVERNI			INIZIATIVE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE			BREVE SINTESI DELLE INIZIATIVE NAZIONALI
	Principali agenzie	Studi	Nuove leggi	Responsabilità per il contenuto	ISP e codici di comportamento	Linee rosse /sistemi di filtraggio e classificazione/ campagne di informazione	
Canada	Information Highway Advisory Council (IHAC)	<i>Illegal and Offensive Content on the Information Highway</i> (1995, Industry Canada); <i>Connection, Community, Content: The Challenge of the Information Highway</i> (1995, IHAC)	Nessuna nuova legge, le leggi esistenti sono generalmente tecnologicamente neutrali	Le leggi esistenti si applicano ai <i>content providers</i> ; c'è incertezza rispetto ai termini di responsabilità dei Content Providers			
Danimarca		Nel 1999 è stato pubblicato il Rapporto <u>Betænkning 1377/1999</u> - a cura di una speciale Commissione istituita dal Ministro della Giustizia. Il Rapporto da una visione generale degli sviluppi legislativi.	Primi emendamenti al codice penale riguardanti la pornografia infantile proposti già nel 1979. Gli emendamenti sono stati cambiati nel 1994 e nel 1999 per includere la diffusione della pornografia minorile su Internet.	Le leggi esistenti si applicano ai content providers e agli utenti finali; gli access service providers e i service providers sono considerati responsabili solo in caso in cui si dimostrino a conoscenza		Nel 1998 Red Barnet ha istituito una hotline - <a href="http://www.redbarnet.dk">www.redbarnet.dk</a> . L'organizzazione lavora in stretta cooperazione con le forze investigative e giudiziarie e con la ISPA danese. L'iniziativa è stata ulteriormente finanziata per il 2001/2002 dal Governo e dall' Internet Action Plan	Enfasi su: applicazione delle stesse regole indipendentemente dai media; cooperazione internazionale e uso di mezzi tecnologici.

PAESE	INIZIATIVA DEI GOVERNI			INIZIATIVE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE			BREVE SINTESI DELLE INIZIATIVE NAZIONALI
	Principali agenzie	Studi	Nuove leggi	Responsabilità per il contenuto	ISP e codici di comportamento	Linee rosse /sistemi di filtraggio e classificazione/ campagne di informazione	
Finlandia	Working Group on Information Networks	Privacy and freedom of speech on information networks (1997); <i>Public communication on information networks</i> a cura del Working Party.		Le leggi esistenti distinguono tra content providers ed “intermediari tecnici” (ISPs) secondo i loro ruoli e funzioni.		Partecipa ai programmi europei dell’Internet Action Plan, MED-CERTIn – sistema di filtraggio e classificazione; .SAFE e SUI – campagne di sensibilizzazione e informazione.	Enfasi su: educazione; soluzioni da parte del settore privato sulla base delle leggi esistenti.

PAESE	INIZIATIVA DEI GOVERNI			INIZIATIVE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE			BREVE SINTESI DELLE INIZIATIVE NAZIONALI
	Principali agenzie	Studi	Nuove leggi	Responsabilità per il contenuto	ISP e codici di comportamento	Linee rosse /sistemi di filtraggio e classificazione/ campagne di informazione	
Francia	Consiglio di Stato	<i>Rapporto sugli aspetti legali determinati dallo sviluppo di Internet (1996)</i>		Esiste una distinzione tra l'uso privato per la corrispondenza privata e la comunicazione pubblica e tra le diverse funzioni coperte dai vari attori su Internet		Nell' 1998 l'Associazione francese degli ISPs <a href="http://www.afa-france.com">www.afa-france.com</a> ha istituito la linea AFA Point de Contact <a href="http://www.pointdecontact.org">www.pointdecontact.org</a> , contro la pornografia minorile e il razzismo. La linea riceve fondi anche attraverso l'Internet Action Plan. La Francia partecipa inoltre a molti dei programmi dell'Internet Action Plan.	Enfasi su: autoregolamentazione con l'applicazione delle leggi esistenti; sviluppo di soluzioni tecnologiche; cooperazione internazionale.

PAESE	INIZIATIVA DEI GOVERNI			INIZIATIVE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE		BREVE SINTESI DELLE INIZIATIVE NAZIONALI	
	Principali agenzie	Studi	Nuove leggi	Responsabilità per il contenuto	ISP e codici di comportamento	Linee rosse /sistemi di filtraggio e classificazione/ campagne di informazione	
Germania			Information and Communication Services Law (agosto 1997, "IuKDG"); Media Services Intestate Agreement (agosto 1997); emendamenti alle varie leggi esistenti per ampliare il concetto di "scrittura" anche ai carriers di dati.	Sotto il IuKDG la responsabilità è posta soprattutto sui content providers; gli access providers sono considerati responsabili solo se sono a conoscenza del contenuto e potrebbero bloccarlo ma non lo fanno.	Codice di autoregolamentazione da parte delle organizzazioni di servizi multimediali attraverso la <u>Voluntary Self Control Multimedia Service Providers (FSM e.V.)</u> .	Linea rossa degli ISPS in parte sovvenzionata dall'Internet Action Plan.  La Jugendschutz.net è stata istituita nel 1997 dagli Stati federali per impedire la diffusione di pornografia minorile, estremismo di destra e contenuto dannoso per i giovani. La linea è sovvenzionata anche dall'Internet Action Plan.  Partecipazione ai programmi dell'Internet Action Plan.	Enfasi su: autoregolamentazione; applicazione delle leggi esistenti, penali e amministrative, ad Internet; revisione del contenuto da parte del Comitato federale per la Revisione della pubblicazioni dannose per i giovani.

PAESE	INIZIATIVA DEI GOVERNI				INIZIATIVE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE		BREVE SINTESI DELLE INIZIATIVE NAZIONALI	
	Principali agenzie	Studi	Nuove leggi	Responsabilità per il contenuto	ISP e codici di comportamento	Linee rosse /sistemi di filtraggio e classificazione/ campagne di informazione		
Grecia	Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni e il Comitato nazionale per le Telecomunicazioni (NCT)					Sono in corso di attuazione i seguenti progetti di filtraggio 3W3S- software per filtrare il livello di pornografia, violenza ecc.; NetProtect- prototipo di Internet access filtering tool, e di campagne di informazione: CISA, ONCE, SIFKal. Tutti parte dell'Internet Action Plan.	Enfasi su: applicazione delle leggi esistenti; sviluppo e attuazione di un sistema di autoregolamentazione; ampia cooperazione internazionale.	
Irlanda	Working group on Illegal and Harmful Use of Internet					Adesione all'Internet Action Plan con i programmi INHOPE – hotline-, PRINCIP –sistema di filtraggio e classificazione-, .SAFE e ONCE – campagne di sensibilizzazione ed informazione.	Enfasi su: studio degli aspetti e sviluppi internazionali; controllo del contenuto attraverso autoregolamentazione e soluzioni tecnologiche	
Italia						Vedi Appendice A		

PAESE	INIZIATIVA DEI GOVERNI			INIZIATIVE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE			BREVE SINTESI DELLE INIZIATIVE NAZIONALI	
	Principali agenzie	Studi	Nuove leggi	Responsabilità per il contenuto	ISP e codici di comportamento	Linee rosse /sistemi di filtraggio e classificazione/ campagne di informazione		
Olanda	Nel 1995 è stato istituito un gruppo di lavoro con i rappresentanti dell'ISPA olandese, le forze di polizia e gli utenti.	1995	Emendamenti alle leggi sui mezzi di comunicazione e al Codice Penale	I providers di contenuto illegale e dannoso ricevono prima un'ingiunzione di rimuovere il materiale e successivamente, se non si adeguano, vengono intraprese delle azioni legali.	Gli ISPS hanno elaborato un loro codice di condotta	Nel 1996 è stata istituita la prima linea rossa europea: "Meldpunt Kinderporno". Nel 1999 la linea ha organizzato insieme agli ISPs una grande campagna di informazione nelle scuole con il supporto di un sito web: <a href="http://www.surfsafe.nl">www.surfsafe.nl</a> . Anche l'Olanda partecipa alle iniziative dell'Internet Action Plan.		
Norvegia					Elaborazione di un codice di condotta	Partecipazione all'Internet Action Plan, con il programma di sensibilizzazione SAFE	Enfasi su: applicazione e aggiornamento delle leggi esistenti, cooperazione tra autorità, aziende ed utenti, cooperazione internazionale	
Portogallo			Legge no. 109/91 (17 agosto) relativa ai reati informatici			Partecipazione all'Internet Action Plan con i programmi di filtraggio e classificazione EUFORBIA ed eUNCLE e di sensibilizzazione CISA	Enfasi su: delimitazione delle responsabilità e dei termini di accesso ai dati in rete. Istruzione, tecnologia e autoregolamentazione vengono visti come fattori essenziali.	

PAESE	INIZIATIVA DEI GOVERNI			INIZIATIVE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE			BREVE SINTESI DELLE INIZIATIVE NAZIONALI
	Principali agenzie	Studi	Nuove leggi	Responsabilità per il contenuto	ISP e codici di comportamento	Linee rosse /sistemi di filtraggio e classificazione/ campagne di informazione	
Spagna	Acción Contra la Pornografía Infantil –ACPI, una a NGO costituita nel 1998 per combattere contro lo sfruttamento sessuale dei minori.		Codice Penale (10/1995) contro i crimini informatici			Linea calda <a href="http://www.protegeles.com">www.protegeles.com</a> gestita dall'ACPI. Partecipazione a quasi tutti i progetti dell'Internet Action Plan.	Enfasi su: applicazione e aggiornamento delle leggi esistenti, autoregolamentazione e cooperazione internazionale.
Svezia				I service providers responsabili se non riescono ad impedire la distribuzione di contenuto a sfondo illegale o dannoso	Introduzione di un codice di condotta	Partecipa ad alcuni progetti dell'Internet Action Plan	Enfasi su: responsabilità in combinazione con iniziative di autoregolamentazione.
Svizzera	Gruppo di lavoro interministeriale sulla protezione dei dati personali e gli aspetti di copyright su Internet	<i>A New Medium. New Legal Issues</i> (Maggio 1996) a cura del Gruppo di lavoro interministeriale	Misure del Codice Penale relative alla pornografia e la violenza si applicano anche ai media elettronici.		Lo studio del Gruppo interministeriale è stato alla base dell'elaborazione di un codice di condotta.		Enfasi su: applicazione delle leggi esistenti in congiunzione con l'autoregolamentazione e l'introduzione di codici di condotta



PAESE	INIZIATIVA DEI GOVERNI			INIZIATIVE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE			BREVE SINTESI DELLE INIZIATIVE NAZIONALI
	Principali agenzie	Studi	Nuove leggi	Responsabilità per il contenuto	ISP e codici di comportamento	Linee rosse /sistemi di filtraggio e classificazione/ campagne di informazione	
UK	<p>Department of Trade and Industry</p> <p>Istituzione di un Internet Crime Forum (<a href="http://www.internetcrimeforum.org.uk">www.internetcrimeforum.org.uk</a>) nel 1998 per sviluppare una relazione tra industria e polizia per sviluppare linee guida per buone pratiche.</p> <p>E' stata inoltre istituita una <i>Task Force on Child Protection on the Internet</i></p>	<p>"Setting the Boundaries", una revisione dei reati sessuali è stata intrapresa ed è ancora in corso per iniziativa dell'Home Office. Il documento, che avrà ripercussioni anche sul materiale su Internet, è disponibile a <a href="http://www.homeoffice.gov.uk/cpd/sou/set_suumm.pdf">www.homeoffice.gov.uk/cpd/sou/set_suumm.pdf</a></p>	<p>Alcune leggi sono state emendate per essere applicate anche all'ambiente on line (Obscene Publications Act 1956 e Protection of Children Act 1978)</p>			<p><i>Internet Watch Foundation</i> (<a href="http://www.iwf.org.uk">www.iwf.org.uk</a>) è stata istituita nel 1996 per limitare la disponibilità di contenuto illegale e dannoso e per aiutare i consumatori a difendersi contro il contenuto dannoso o illegale. Partecipazione a quasi tutti i programmi dell'Internet Action Plan.</p>	<p>Enfasi su: autoregolamentazione con sanzioni previste dall'applicazione delle leggi esistenti.; introduzione e utilizzo di sistemi di filtraggio e classificazione.</p>
USA			<p>Communication s Decency Act del 1996 (alcune misure sono state però dichiarate incostituzionali dalla Corte Suprema)</p>				<p>Enfasi su: autoregolamentazion; applicazione delle leggi esistenti; introduzione di sitemi di blocco, di filtraggio e di classificazione.</p>



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27.02.2001  
COM(2001) 106 definitivo

**RAPPORTO DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO  
E AL PARLAMENTO EUROPEO**

**relativo all'applicazione della raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998  
riguardante la protezione dei minori e della dignità umana**

**RAPPORTO DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO  
E AL PARLAMENTO EUROPEO**

**relativo all'applicazione della raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998  
riguardante la protezione dei minori e della dignità umana**

**INDICE**

1.	Introduzione .....	3
2.	Il questionario .....	5
3.	Risultati.....	5
3.1.	Internet.....	5
3.1.1.	Autoregolamentazione e codici di condotta .....	5
3.1.2.	Contenuto illegale e nocivo .....	6
3.1.3.	Filtraggio e istruzione.....	8
3.1.4.	Cooperazione europea e internazionale.....	10
3.2.	Trasmissioni radiotelevisive .....	10
3.3.	Altre iniziative.....	12
4.	Conclusione.....	14
	Allegato.....	16

## 1. INTRODUZIONE

Il 24 settembre 1998, il Consiglio ha adottato la raccomandazione concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela dei minori e della dignità umana (98/560/CE)<sup>1</sup> (la raccomandazione).

La sezione III, paragrafo 4, della raccomandazione invita la Commissione a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione del testo negli Stati membri, due anni dopo la sua adozione.

Con il presente documento, la Commissione presenta questa relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Lo sviluppo dei mezzi di comunicazione digitali – vale a dire Internet, la radio diffusione digitale e i videogiochi – costituisce una grande sfida per la politica audiovisiva dell'Unione europea e in particolare per la tutela dei minori.

All'origine vi erano solo pochi organismi di radiodiffusione negli Stati membri e la radiodiffusione era terrestre. La regolamentazione rientrava esclusivamente nella sfera di competenza dello Stato membro nel quale l'emittente era stabilita. L'apparizione delle reti di diffusione via cavo e via satellite ha cambiato questa situazione: le emittenti non sono più limitate ad uno Stato membro preciso. La direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive<sup>2</sup>, modificata il 30 giugno 1997 dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modificava la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (direttiva "Televisione senza frontiere")<sup>3</sup>, è stata adottata per stabilire il quadro comunitario che una tale evoluzione rendeva necessario. La direttiva affronta anche il problema della tutela dei minori da contenuti dannosi, sia attraverso orari adeguati di programmazione, sia attraverso dispositivi tecnici.

La televisione digitale offre maggiori possibilità della televisione analogica sia in termini di contenuto disponibile che di capacità tecnologiche. Essa costituisce pertanto non solo una sfida ma offre anche nuove possibilità in materia di protezione dei minori. Conformemente all'articolo 22, b, della direttiva "Televisione senza frontiere", in base al quale la Commissione deve esaminare il tema del controllo parentale delle trasmissioni televisive, uno studio è stato effettuato da un consulente (l'Università di Oxford)<sup>4</sup>. Dallo studio risulta che la televisione digitale offre, rispetto alla televisione analogica, la possibilità di elaborare sistemi di filtraggio molto più affidabili, sofisticati e sicuri. Lo studio sottolinea inoltre che le misure tecniche non possono sostituirsi totalmente alla responsabilità delle emittenti e che è da escludersi un approccio armonizzato, considerando la grande diversità culturale che caratterizza il mercato audiovisivo europeo; tuttavia, criteri descrittivi comuni consentirebbero di descrivere i contenuti audiovisivi in modo analogo, lasciandone la

---

<sup>1</sup> GUL 270 del 07.10.1998, pagina 48

<sup>2</sup> GUL 298 del 17/10/1989, pagina 23

<sup>3</sup> GUL 202 del 30/07/1997, pagina 60

<sup>4</sup> [http://europa.eu.int/comm/dg10/avpolicy/key\\_doc/parental\\_control/index.html](http://europa.eu.int/comm/dg10/avpolicy/key_doc/parental_control/index.html)

valutazione alle autorità competenti nazionali e regionali. Lo studio conclude quindi che è necessario armonizzare e rendere più coerenti i sistemi di valutazione e codificazione utilizzati dai vari mezzi di comunicazione – cinema, televisione, videogiochi, Internet. Lo studio è stato all’origine della comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale – studio sul controllo parentale delle emissioni televisive (COM/99/371 def.).

Il 5 ottobre 2000, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla comunicazione della Commissione “Studio sul controllo parentale delle emissioni televisive”, che comprende anche Internet e che sottolinea la necessità di un’adozione sistematica dell’autoregolamentazione sull’insieme del territorio dell’Unione europea, nonché di una discussione sulla protezione dei minori sia a livello nazionale che regionale.

Lo sviluppo di Internet ha reso le cose ancora più difficili per quanto riguarda la protezione dei minori. Nel quadro della radiodiffusione tradizionale – analogica o digitale – l’emittente è facilmente identificabile; è invece difficile e spesso impossibile individuare la fonte del contenuto diffuso su Internet. L’accesso a un contenuto dannoso e illecito è facile e può anche prodursi in modo involontario.

Per promuovere un Internet più sicura, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il 25 gennaio 1999 la decisione 276/1999/CE che adotta un piano pluriennale d’azione comunitario per promuovere l’uso sicuro di internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali<sup>5</sup> (il “piano d’azione Internet più sicura”), che finanzia misure relative al contenuto illecito e nocivo diffuso sulle reti globali. I progetti prevedono in particolare la creazione di una rete europea di linee telefoniche speciali, il sostegno all’autoregolamentazione e ai codici di condotta, meccanismi di codificazione e di filtraggio e campagne di sensibilizzazione relative al potenziale di Internet e ai suoi inconvenienti.

Per quanto riguarda la politica audiovisiva in particolare, l’evoluzione tecnologica richiede un nuovo approccio. La sola regolamentazione tradizionale, che funzionava nell’ambiente analogico, non è necessariamente il metodo più adeguato all’era digitale.

Per rispondere a questa sfida, il Consiglio ha adottato la raccomandazione, che sollecita l’adozione di quadri nazionali di autoregolamentazione in grado di integrare il contesto regolamentare, in modo tale da rafforzare la protezione dei minori e la dignità umana nei settori della radiodiffusione e di Internet.

La raccomandazione era il risultato diretto della consultazione pubblica che ha avuto luogo sulla base del Libro Verde del 1996 della Commissione sulla protezione dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione<sup>6</sup>. Tale consultazione ha posto in evidenza alcune linee di consenso, compresa la necessità – in un ambiente in cui è possibile accedere, da qualunque punto del globo, a un contenuto quasi illimitato, immagazzinato in qualunque punto del pianeta – di un approccio di autoregolamentazione che integri il contesto legale, e di una cooperazione internazionale.

Per promuovere quadri di riferimento nazionali volti a garantire un livello comparabile ed efficace di protezione dei minori e della dignità umana, la raccomandazione enumera vari

---

<sup>5</sup> GU L33 del 6/2/1999, pagina 1

<sup>6</sup> COM (96) 483 def.

obiettivi che devono essere perseguiti (i) dagli Stati membri, (ii) dai settori e dalle parti interessate e (iii) dalla Commissione.

## 2. IL QUESTIONARIO

Per la preparazione della presente relazione di valutazione, il 2 agosto 2000 è stato inviato agli Stati membri un questionario (vedi allegato). Esso comprende domande sui seguenti temi: autoregolamentazione, codice di condotta, misure tecniche e didattiche ed inoltre se si riteneva necessario migliorare la coerenza tra le attività volte a proteggere i minori nell'utilizzazione dei vari mezzi di comunicazione. Considerando il fenomeno della convergenza e l'approccio regolatore e di neutralità tecnologica della Commissione rispetto alle reti di comunicazione, è stata inserita la domanda se un approccio comune di valutazione e codificazione comprendente tutti i mezzi di comunicazione audiovisivi potesse migliorare la protezione dei minori.

Sono state ricevute diciotto risposte comprendenti tutti gli Stati membri (in un caso, le due comunità linguistiche hanno risposto invece dello Stato membro interessato<sup>7</sup> e in un altro caso le risposte sono arrivate dal governo federale e da due regioni<sup>8</sup>). Uno Stato membro non ha risposto alle domande relative a Internet – poiché non è stata creata alcuna associazione di operatori – né alle domande riguardanti i videogiochi, poiché non vi erano “disposizioni vigenti in materia”<sup>9</sup>.

## 3. RISULTATI

### 3.1. Internet

#### 3.1.1. Autoregolamentazione e codici di condotta

La sezione I, numero 1 della raccomandazione prevede che **gli Stati membri** favoriscano la creazione di quadri nazionali di autoregolamentazione degli operatori di servizi *on-line*. Ciò richiede almeno contatti regolari tra gli operatori. Nella maggior parte degli Stati membri<sup>10</sup>, son già state create **associazioni di operatori Internet** e, in uno Stato membro<sup>11</sup>, la creazione di una associazione di questo tipo è in corso di discussione. Quattro Stati membri<sup>12</sup> hanno più di una rappresentanza di operatori, mentre gli altri ne hanno solo una. I fornitori di servizi Internet di dieci membri<sup>13</sup> sono iscritti alla federazione europea delle associazioni di fornitori di accesso e di servizi Internet (EuroISPA)<sup>14</sup>. EuroIspa è stata fondata il 6 agosto 1997 in quanto federazione paneuropea delle associazioni di fornitori di accesso e di servizi Internet dei paesi dell'Unione europea. I suoi obiettivi comprendono la promozione di Internet, lo sviluppo di un mercato libero e aperto delle telecomunicazioni, l'elaborazione di norme professionali per l'industria e l'esercizio di una influenza sull'elaborazione di norme tecniche, nonché la promozione dell'autoregolamentazione da parte dell'industria Internet e l'esercizio

---

<sup>7</sup> Belgio

<sup>8</sup> Austria

<sup>9</sup> Portogallo

<sup>10</sup> Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Finlandia, Regno Unito

<sup>11</sup> Lussemburgo

<sup>12</sup> Germania, Spagna, Italia, Finlandia

<sup>13</sup> Austria, Belgio, Germania, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Finlandia, Regno Unito

<sup>14</sup> <http://www.euroispa.org>

di una influenza sul processo di regolamentazione a nome di questa industria. Laddove sono stati adottati, i codici di condotta<sup>15</sup> trattano temi quali la responsabilità dei fornitori per quanto riguarda il contenuto ospitato, le questioni di protezione dei minori e le procedure di reclamo.

Otto Stati membri hanno indicato l'esistenza di un accesso diretto alle associazioni attraverso uno o più siti Internet<sup>16</sup> nei quali si possono trovare informazioni sui loro obiettivi e sulle loro attività.

La sezione II, numero 2, della raccomandazione raccomanda che **i settori e le parti interessate** elaborino **codici di condotta** per la protezione dei minori e della dignità umana, tra l'altro per creare un ambiente favorevole alla messa in funzione di nuovi servizi. Tali codici dovrebbero affrontare la questione delle regole fondamentali riguardanti (i) la natura delle informazioni da mettere a disposizione degli utilizzatori, nonché la questione di sapere in che momento e sotto quale forma comunicare tali informazioni, (ii) le imprese che forniscono i servizi *on-line* in questione, nonché gli utilizzatori e i fornitori di contenuti, (iii) le condizioni in cui sarebbero forniti agli utilizzatori, ogni volta che ciò fosse possibile, dispositivi o servizi aggiuntivi di aiuto all'esercizio del controllo parentale, (iv) la gestione dei reclami e l'incoraggiamento nei confronti degli operatori a fornire gli strumenti e le strutture di gestione necessari per facilitare l'invio e garantire la corretta ricezione dei reclami e (v) le procedure di cooperazione tra gli operatori e i poteri pubblici competenti.

Con una sola eccezione, nella totalità degli Stati membri in cui esistono associazioni di operatori, tali codici di condotta sono stati adottati o stanno per essere portati a compimento<sup>17</sup>. Uno Stato membro<sup>18</sup> ha risposto che la sua legislazione era considerata sufficientemente moderna per lottare contro la criminalità su Internet, per cui un codice di condotta era superfluo. Tuttavia vari operatori di questo paese lavorano alla creazione di una «netiquette» comune, che comprende la protezione dei minori e potrebbe divenire un codice di condotta come suggeriscono le autorità competenti. Due Stati membri<sup>19</sup> seguono il modello EuroIspa.

In un paese scandinavo<sup>20</sup> il codice di condotta si concentra sulle buone prassi imprenditoriali ma non affronta il tema della protezione dei minori.

La raccomandazione sottolinea che le parti interessate quali gli utilizzatori, i consumatori, le imprese e i poteri pubblici dovrebbero partecipare alla definizione, alla creazione e alla valutazione delle disposizioni nazionali. Nella loro risposta, tre Stati membri sottolineano che i pubblici poteri e/o i consumatori sono stati associati<sup>21</sup>.

### 3.1.2. *Contenuto illegale e nocivo*

Solo tre Stati membri<sup>22</sup> hanno fatto cenno a **requisiti legali specifici aggiuntivi** riguardanti gli obblighi degli operatori in materia di contenuti illegali eventualmente ospitati. Uno Stato membro<sup>23</sup> sta attualmente riflettendo sul modo di integrare le norme riguardanti Internet nella

---

<sup>15</sup> <http://www.euroispa.org/coc.html>

<sup>16</sup> Austria, Belgio, Germania, Danimarca, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia

<sup>17</sup> Austria, Belgio, Germania, Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Finlandia, Regno Unito

<sup>18</sup> Finlandia

<sup>19</sup> Austria, Belgio

<sup>20</sup> Svezia

<sup>21</sup> Belgio e Irlanda: pubblici poteri, Italia: pubblici poteri e consumatori

<sup>22</sup> Germania, Italia, Svezia

<sup>23</sup> Austria

sua legislazione relativa alle telecomunicazioni e altri Stati membri sembrano considerare l'applicazione del diritto civile e penale come sufficiente per affrontare il problema dei contenuti illegali.

Per quanto riguarda i requisiti legali specifici, uno Stato membro<sup>24</sup> ha introdotto un sistema a tre livelli corrispondenti al grado di nocività dei contenuti. Ciò ha richiesto un adeguamento del diritto penale per poter ricomprendere i servizi *on-line*; i contenuti nocivi ma non illegali possono essere codificati e la loro distribuzione viene autorizzata solo se è possibile garantire con misure tecniche che i minori non possono avere accesso; nel caso in cui non sia possibile adottare misure contro i responsabili dei contenuti, possono essere intentate azioni direttamente contro gli operatori. Gli operatori sono obbligati a proteggere efficientemente i minori: una persona deve essere incaricata specificamente di questo compito o esso deve essere attribuito ad un'altra organizzazione. La filosofia in materia di grado di responsabilità degli operatori è la seguente: piena responsabilità per i propri contenuti, responsabilità limitata per i contenuti ospitati e nessuna responsabilità per l'accesso a Internet. In due altri Stati membri<sup>25</sup> sono stati adottati requisiti legali specifici in base ai quali un operatore è obbligato a collaborare con la giustizia in caso di contenuti nocivi o illegali. In un caso<sup>26</sup> una specifica legge prevede che chiunque operi su Internet abbia un certo grado di responsabilità per i suoi contenuti e abbia il dovere di eliminare o impedire in altro modo l'ulteriore distribuzione di informazioni che rientrino chiaramente nell'ambito di applicazione di disposizioni del codice penale.

Solo in uno Stato membro esistono **specifici requisiti relativi all'obbligo di informare la giustizia e/o la polizia sui contenuti illegali**<sup>27</sup>. Mentre i paesi scandinavi contano sulle buone prassi adottate dagli operatori, in uno Stato membro<sup>28</sup> tale questione viene affrontata nell'ambito di un codice di condotta. Due Stati membri<sup>29</sup> hanno fatto sapere che in pratica esiste un obbligo per gli operatori che ne siano venuti a conoscenza di ritirare i contenuti illegali e che tale situazione rientra nell'ambito di applicazione del diritto penale.

In quasi tutti gli Stati membri sono state create o sono di prossima creazione **linee telefoniche dirette** per i reclami riguardanti i contenuti nocivi o illegali.

In cinque Stati membri, è la polizia che mette a disposizione una linea diretta, in particolare nel contesto della pornografia infantile<sup>30</sup>. Uno Stato membro prevede la creazione di una linea diretta per quanto riguarda la pornografia infantile<sup>31</sup>. Le linee dirette associate alla rete europea di linee dirette INHOPE<sup>32</sup> – che è finanziata dalla Commissione e fa parte del piano d'azione (vedi sotto) – esistono già in sei Stati membri<sup>33</sup>. Linee dirette di due altri Stati membri<sup>34</sup> sono sul punto di associarsi a INHOPE e le linee di due altri Stati membri<sup>35</sup> sono

---

<sup>24</sup> Germania

<sup>25</sup> Italia, Svezia

<sup>26</sup> Svezia

<sup>27</sup> Italia

<sup>28</sup> Belgio

<sup>29</sup> Irlanda, Lussemburgo

<sup>30</sup> Austria, Belgio, Germania, Danimarca, Finlandia

<sup>31</sup> Spagna

<sup>32</sup> <http://www.inhope.org>

<sup>33</sup> Austria (ISPA), Germania (FSM, Newswatch, jugendschutz.net), Francia (AFA-France), Irlanda (Hotline), Paesi Bassi (Meldpunt), (Regno Unito(IWF))

<sup>34</sup> Spagna, Svezia

<sup>35</sup> Danimarca, Italia



state selezionate per il cofinanziamento nel quadro della rete. In uno Stato membro<sup>36</sup> i grandi operatori hanno creato dipartimenti per i casi di maltrattamenti e la polizia è informata sui contenuti illegali segnalati; esiste inoltre un mediatore che aiuta e sostiene gli utilizzatori di Internet sia sul piano di problemi tecnici che sulle questioni di contenuto, nonché una linea diretta specifica “salvate i bambini”.

L'efficacia delle linee dirette può aumentare se la loro esistenza è ben nota agli utilizzatori di Internet. Tuttavia, grandi **campagne** sono state realizzate solo in cinque Stati membri<sup>37</sup> e alcune informazioni sono state fornite in due altri<sup>38</sup>. Uno Stato membro prevede di lanciare una campagna d'informazione<sup>39</sup>.

In generale, gli Stati membri ritengono l'esistenza di **linee dirette** un elemento **importante** ma vi è divergenza sulla valutazione della loro efficacia. Probabilmente è ancora troppo presto per giungere a conclusioni a riguardo.

Per quanto concerne **l'origine geografica dei contenuti illegali**, quasi tutti gli Stati membri che hanno risposto confermano che la maggior parte dei siti è stabilita **al di fuori dell'Unione europea**, principalmente negli Stati Uniti per i contenuti politicamente estremistici o brutalmente sessuali e in Russia e in Asia per la pornografia e la pedofilia.

### 3.1.3. *Filtraggio e istruzione*

**Programmi specifici** per lo sviluppo di sistemi di filtraggio, oltre ai progetti cofinanziati nell'ambito del piano d'azione dell'Unione europea, sono stati varati in tre Stati membri<sup>40</sup> e un altro Stato membro a risposto che tali attività erano integrate nel piano nazionale Ricerca e sviluppo, senza fornire ulteriori indicazioni<sup>41</sup>. Uno Stato membro<sup>42</sup> ha sottolineato che i sistemi di filtraggio esistenti come “Websense” sono stati sviluppati essenzialmente per il mercato anglofono e dovevano essere adattati. Un altro Stato membro<sup>43</sup> ha rilevato che, in mancanza di uno standard comune di codificazione, i sistemi di filtraggio avevano i loro limiti. L'obbligo per gli operatori di **informare gli utilizzatori sui sistemi e i software di filtraggio e di codificazione** per determinare l'età degli utenti esiste solo in uno Stato membro<sup>44</sup> e in un altro forma parte del codice di condotta degli operatori<sup>45</sup>.

Conformemente alla sezione II, numero 4, della raccomandazione, anche **l'industria** ha compiuto notevoli sforzi per contribuire a rendere più sicura l'utilizzazione di Internet attraverso ricerche sui sistemi di codificazione e filtraggio e la creazione di “giardini protetti”.

Nella primavera di 1999 un gruppo di importanti compagnie e associazioni attive su Internet ha creato la Internet Content Rating Association (ICRA – Associazione per la valutazione e la codificazione del contenuto di Internet) come organizzazione indipendente e non a fini di lucro. La missione dell'ICRA è di sviluppare, attuare e gestire un sistema volontario di autovalutazione e codificazione internazionalmente accettabile in grado di consentire agli

---

<sup>36</sup> Svezia  
<sup>37</sup> Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Finlandia, Regno Unito  
<sup>38</sup> Germania, Svezia  
<sup>39</sup> Spagna  
<sup>40</sup> Germania, Grecia, Regno Unito  
<sup>41</sup> Spagna  
<sup>42</sup> Austria  
<sup>43</sup> Germania  
<sup>44</sup> Francia  
<sup>45</sup> Spagna

utenti di Internet in tutto il mondo di scegliere se limitare l'accesso ai contenuti che ritengono nocivi, specialmente per i bambini<sup>46</sup>.

I giardini protetti sono portali speciali nei quali gli operatori garantiscono la qualità dei siti cui è possibile avere accesso.

**Le campagne** per un'utilizzazione più sicura di Internet sono state realizzate nella maggior parte degli Stati membri<sup>47</sup>. Alcuni Stati membri hanno sottolineato l'importanza delle scuole come luoghi adeguati per l'attuazione di misure educative.

Molti Stati membri riconoscono i pericoli di Internet. Tuttavia, nessuno di essi ritiene che tali rischi possano aver rallentato lo sviluppo di Internet.

La sezione III della raccomandazione invita la **Commissione** ad incoraggiare il collegamento in rete degli enti responsabili per la definizione e l'attuazione dei quadri nazionali di autoregolamentazione e la condivisione delle esperienze e delle buone prassi volte a promuovere la cooperazione multinazionale. Il principale strumento che la Commissione ha utilizzato è il cofinanziamento di progetti nell'ambito del piano d'azione "Internet più sicura". L'insieme di tali progetti contribuisce in vario modo al perseguimento dell'obiettivo del collegamento in rete. La prima linea d'azione riguarda la configurazione di un ambiente più sicuro attraverso la creazione di una rete europea di linee dirette (INHOPE) e di collegamenti tra tale rete e le linee dirette di paesi terzi; è previsto inoltre lo sviluppo di orientamenti a livello europeo per i codici di condotta. Un'altra linea d'azione riguarda l'obiettivo di incoraggiare la creazione di sistemi europei di codificazione e filtraggio, la familiarizzazione degli utenti e la dimostrazione dei vantaggi del filtraggio e della codificazione<sup>48</sup>.

Il piano d'azione dedica inoltre particolare attenzione all'importanza della cooperazione internazionale tra gli operatori e le altre parti interessate dell'Unione europea e delle altre regioni. Le attrazioni riguardano lo sviluppo della consapevolezza degli strumenti disponibili, al fine di contribuire al rafforzamento della fiducia dei genitori e dei docenti nell'utilizzazione sicura di Internet da parte dei bambini e la valutazione delle implicazioni legali, in particolare per quanto riguarda le norme e le procedure applicabili, considerando il fatto che il diritto opera su base territoriale – a livello nazionale o comunitario – mentre Internet opera a livello globale.

Il 21 dicembre 2000<sup>49</sup> la Commissione ha adottato una comunicazione e una proposta di decisione quadro relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia, vale a dire una proposta intesa a fornire in primo luogo definizioni comuni,

---

<sup>46</sup> Contrariamente al suo predecessore RSACi, che fornisce ai consumatori informazioni sul livello di sesso, nudità, violenza, linguaggio offensivo (volgare o che incita all'odio) nei siti web e che riflette esclusivamente valori culturali statunitensi, l'ICRA consente ai genitori di tutti gli Stati membri di determinare individualmente i criteri che i siti devono rispettare per superare il filtraggio; per ulteriori informazioni vedi il sito [www.icra.org](http://www.icra.org)

<sup>47</sup> Austria, Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svezia, Finlandia, Regno Unito

<sup>48</sup> Cinque progetti sono attualmente in corso e la Commissione ha lanciato un nuovo invito a presentare proposte. Le misure comprendono in particolare: (i) i giardini protetti, (ii) l'adeguamento del software esistente al fine di ricomprendere nuovi linguaggi, (iii) la ricerca "family friendly", (iv) la fornitura da parte di terzi di modelli ed elenchi da utilizzare in combinazione con le opzioni di filtraggio all'interno di browser e ricavati da organizzazioni commerciali e non commerciali orientate sulla difesa dei valori e (v) l'analisi comparativa del software e dei servizi di filtraggio (<http://europa.eu.int/ISPO/iap>)

<sup>49</sup> COM(2000)854 def.

sanzioni e meccanismi di incriminazione. La proposta comprende inoltre il reato di pedo-pornografia quando esso venga commesso attraverso un sistema elettronico, ad esempio la distribuzione di pedo-pornografia attraverso Internet.

#### 3.1.4. *Cooperazione europea e internazionale*

**La cooperazione europea** è considerata favorevolmente da tutti gli Stati membri che hanno risposto al questionario, in particolare sotto la forma del piano d'azione europeo. Uno Stato membro<sup>50</sup> lamenta esplicitamente la mancanza di armonizzazione delle leggi nazionali in materia di cooperazione tra gli Stati membri. Alcuni Stati membri sottolineano tuttavia che una cooperazione a livello europeo non è sufficiente e chiedono il varo di meccanismi di cooperazione globale e la creazione di standard minimi a livello mondiale.

### 3.2. **Trasmissioni radiotelevisive**

La sezione I, numero 2, della raccomandazione invita gli **Stati membri** ad invitare gli organismi emittenti ad effettuare ricerche e a scambiare esperienze, su base volontaria, sui nuovi strumenti di protezione dei minori ed a informare i teleutenti, in modo tale da integrare i quadri regolamentari nazionali e comunitari sulle trasmissioni radiotelevisive.

In base alle risposte ricevute dagli Stati membri, **l'autoregolamentazione** sembra essere meno forte in questo settore di quanto non sia in Internet. Uno Stato membro<sup>51</sup> ha messo a punto un sistema comprendente vari mezzi di comunicazione, tra cui la radio e la televisione (vedi riquadro alle pagine seguenti).

In alcuni Stati membri viene effettuata una distinzione tra emittenti pubbliche e commerciali per quanto riguarda l'autoregolamentazione. In cinque Stati membri le emittenti dispongono di codici di condotta interni<sup>52</sup> e in un caso le emittenti commerciali hanno creato un'organizzazione di autoregolamentazione<sup>53</sup>. In uno Stato membro<sup>54</sup> un'Authority indipendente per la radio e la televisione è responsabile per le emittenti private. In altri Stati membri le emittenti sono soggette a norme più generali<sup>55</sup> o l'autoregolamentazione riguarda soltanto<sup>56</sup> o prevalentemente<sup>57</sup> le questioni relative alla protezione dei minori. Infine, in alcuni Stati membri le emittenti private applicano un codice di condotta individuale<sup>58</sup>.

La direttiva "Televisione senza frontiere" prevede all'articolo 22, numero 3 che i programmi che possono essere nocivi per i minori siano preceduti da un **avviso acustico** o siano identificati dalla presenza di un **simbolo visivo** per tutta la loro durata. Gli Stati membri che hanno risposto al questionario hanno recepito questo articolo nell'ordinamento giuridico nazionale.

**I sistemi di filtraggio** sono utilizzati solo per le trasmissioni digitali. Uno Stato membro<sup>59</sup> distingue tra emittenti digitali pubbliche, per le quali vigono le stesse regole applicabili alle

---

<sup>50</sup> Germania

<sup>51</sup> Paesi Bassi

<sup>52</sup> Austria, Belgio (Vallonia), Germania, Francia, Irlanda

<sup>53</sup> Germania

<sup>54</sup> Regno Unito

<sup>55</sup> Grecia, Italia

<sup>56</sup> Italia, Finlandia

<sup>57</sup> Spagna

<sup>58</sup> Belgio (Fiandre), Francia

<sup>59</sup> Germania

emittenti analogiche pubbliche (orario di trasmissione adeguato , avvisi tramite segnali visivi ed acustici) e le emittenti digitali commerciali per le quali l'orario di trasmissione adeguato può essere sostituito da una specifica tecnica di codificazione pin. Quest'ultima tecnica viene utilizzata anche per le emittenti private o per la televisione pagata a consumo ("pay-per-view") in due Stati membri<sup>60</sup>. In cinque Stati membri<sup>61</sup> viene utilizzato un sistema di blocco elettronico.

Conformemente all'articolo 22b della direttiva "Televisione senza frontiere" la **Commissione** ha chiesto all'Università di Oxford di effettuare uno studio sul controllo parentale delle emissioni televisive<sup>62</sup>. L'analisi è giunta alle conclusioni che nell'attuale sistema analogico non è tecnicamente realizzabile in Europa l'approccio seguito dagli Stati Uniti e dal Canada, basato sulla cosiddetta tecnologia V-chip ("chip antiviolenza"). Anziché concentrarsi su questa tecnologia, le strategie di regolamentazione dovrebbero essere incentrate sulle opportunità e sulle sfide poste dall'ambiente digitale, poiché la tecnologia digitale consente l'operatività di dispositivi tecnici che offrono un livello di protezione molto più elevato.

Le principali conclusioni dello studio sopra menzionato sono state riprese dalla comunicazione della Commissione sullo "Studio sul controllo parentale delle trasmissioni televisive"<sup>63</sup>. Il **Parlamento europeo** ha adottato una risoluzione su questa comunicazione<sup>64</sup> nella quale ha preso atto delle conclusioni dello studio effettuato dall'Università di Oxford sui sistemi televisivi europei ed ha espresso la speranza che l'attività della DVB (vedi sotto) avrà un impatto favorevole nel prossimo futuro sia per le imprese che per le famiglie. Ha inoltre sottolineato l'esigenza di garantire la disponibilità per tutte le famiglie di dispositivi di filtraggio per le emissioni televisive ad un prezzo abbordabile e la necessità che tutti gli operatori televisivi dell'Unione europea si accordino su un codice di autoregolamentazione per quanto riguarda la protezione dei minori.

La sezione II, numero 4, della raccomandazione invita inoltre **le industrie e le parti interessate** a sviluppare misure positive a vantaggio dei minori, comprese iniziative volte ad agevolare un più ampio accesso di questa categoria di utenti ai servizi audiovisivi evitando i contenuti potenzialmente nocivi.

Dopo aver ricevuto lo studio sul controllo parentale delle trasmissioni televisive ai primi del 1999, la Commissione ha consultato il DVB (Digital Video Broadcasting Consortium) sui requisiti operativi dei dispositivi tecnici volti ad agevolare il controllo esercitato dai genitori o di coloro che hanno la custodia dei bambini sui programmi cui essi hanno accesso. Il DVB comprende più di 200 organizzazioni comprendenti enti emittenti (pubblici e commerciali), fabbricanti (di attrezzature professionali o per i consumatori), operatori (di reti satellitari, via cavo e terrestri) e organismi competenti per la regolamentazione, compresa la Commissione europea.

Il DVB ritiene<sup>65</sup> che Internet si stia trasformando rapidamente in un mezzo di trasmissione video, utilizzando i progressi consentiti dalle tecniche di trasmissione ADSL e cavo/modem. Inoltre un certo numero di operatori stanno introducendo sul mercato dispositivi che consentono agli utenti di accedere attraverso l'apparecchio televisivo sia alle tradizionali fonti

---

<sup>60</sup> Francia; pay-per-view: Regno Unito

<sup>61</sup> Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Svezia

<sup>62</sup> Vedi il sito web di riferimento nella nota della "Introduzione"

<sup>63</sup> COM (1999) 371 def.

<sup>64</sup> A5-0258/2000

<sup>65</sup> Lettera del Sig. Theo Peek, Presidente della DVB alla Commissione del 13 dicembre 2000

di emissione sia all'Internet utilizzando semplicemente il telecomando. Il DVB ritiene pertanto che tentare di introdurre un nuovo sistema tecnico per assistere il controllo parentale che si applichi solo alle trasmissioni digitali provocherebbe una innecessaria distorsione del mercato basata sulla tecnologia di emissione. Tale sistema imporrebbe uno svantaggio concorrenziale alle emittenti e ai distributori che utilizzano la tecnologia tradizionale. Il DVB ritiene che qualunque nuovo sistema volto ad agevolare il controllo parentale debba essere applicato proporzionalmente a tutti i mezzi attraverso i quali la trasmissione raggiunge le famiglie. Ritiene che ciò sia realizzabile, anche se non sono da sottovalutare i problemi tecnici e istituzionali che dovranno essere superati. L'approccio del DVB è quello di mettere a punto una soluzione di lungo periodo senza preoccuparsi in primo luogo dei problemi di transizione. In particolare una convergenza forzata tra le emissioni radiotelevisive e Internet su una soluzione inadeguata ad entrambi costituirebbe un passo indietro. Al fine di garantire il sostegno dell'industria, non bisogna imporre nulla al mercato retrospettivamente secondo modalità che richiederebbero trasformazioni ad attrezzature già installate.

Il DVB ha inoltre confermato la sua volontà di fare la sua parte e di collaborare con la Commissione, con i rappresentanti degli Stati membri e con altri protagonisti all'interno del mercato, al fine di individuare un sistema di codificazione che garantisca una "corretta descrizione del contenuto" e di studiare come renderlo operativo sul mercato. In particolare, il DVB intende (i) esaminare i sistemi di codificazione Internet ed esprimere pareri sui modi in cui essi potrebbero funzionare in un futuro ambiente audiovisivo, (ii) lavorare sul tema delle specifiche tecniche atte a garantire che i dati relativi alla codificazione siano trasferiti all'interno delle reti di divisione e (iii) svolgere un ruolo insieme ad altri attori al fine di pervenire ad un ampio consenso su una soluzione configurata secondo le esigenze dell'industria.

### 3.3. Altre iniziative

**Disposizioni legali riguardanti la classificazione dei videogiochi** esistono solo in alcuni Stati membri<sup>66</sup>. Uno Stato membro ha optato per un approccio che comprende i film, le videocassette, i videogiochi e i servizi di abbonamento<sup>67</sup> prevedendo l'indicazione dei limiti di età; un altro Stato membro proibisce la vendita di videogiochi illegali e limita la distribuzione dei videogiochi che possono avere un contenuto nocivo per i minori<sup>68</sup>. Un altro Stato membro sta considerando la possibilità di introdurre una codificazione per età<sup>69</sup> ed un altro ha messo a punto un contesto giuridico in base al quale possono essere vietati i videogiochi illegali<sup>70</sup>. Un'**autoregolamentazione** relativa alla **codificazione** di videogiochi esiste solo in alcuni Stati membri<sup>71</sup>.

Solo tra Stati membri<sup>72</sup> ritengono che le misure da essi adottate in materia di videogiochi siano **efficaci** per quanto riguarda la protezione dei minori. Per tre Stati membri<sup>73</sup> è ancora troppo presto per adottare un posizione determinata.

---

<sup>66</sup> Germania, Francia, Irlanda, Svezia, Finlandia, Regno Unito

<sup>67</sup> Finlandia

<sup>68</sup> Germania

<sup>69</sup> Svezia

<sup>70</sup> Francia

<sup>71</sup> Germania, Danimarca, Francia, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito

<sup>72</sup> Austria, Paesi Bassi, Regno Unito

<sup>73</sup> Belgio, Irlanda, Svezia

Iniziative particolari sono state adottate da due Stati membri<sup>74</sup>, nell'ambito dell'approccio tradizionale in base al quale viene affrontato singolarmente ciascun canale di distribuzione o di informazione (emissioni radiotelevisive, Internet, videocassette/DVD e videogiochi). Queste iniziative sembrano confermare il fatto che l'autoregolamentazione può contribuire in modo efficiente alla protezione dei minori per quanto riguarda i mezzi di comunicazione audiovisivi, se tutte le parti interessate sono strettamente coinvolte:

Come risposta alla raccomandazione, nei Paesi Bassi è stato creato il 1° dicembre 1999 l'Istituto olandese per la classificazione dei mezzi di comunicazione audiovisivi (NICAM - Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media). Tre ministeri sono stati coinvolti nella creazione di questo ente: il ministero della Sanità, del benessere e dello sport, il ministero della Giustizia e il ministero dell'Istruzione, cultura e scienza.

L'istituto riunisce gli organismi olandesi di servizio pubblico e di trasmissione commerciale, i produttori di film e di video, le rivendite all'ingrosso e al dettaglio di video e i distributori di videogiochi. Inoltre, un ampio numero di accademici, di altre organizzazioni e di altri soggetti hanno collegamenti con il NICAM in quanto membri del comitato consultivo o degli organi indipendenti che hanno la competenza di trattare i reclami e gli appelli.

Il NICAM è stato creato per fornire un efficace e **uniforme sistema di classificazione per tutti i mezzi di comunicazione audiovisivi**. L'istituto elabora orientamenti di classificazione, esamina i reclami ed è il principale centro di conoscenza del paese in materia di protezione dei giovani dagli effetti nocivi dei mezzi audiovisivi. I consumatori, i giornalisti, i politici e coloro che sono coinvolti nella classificazione dei mezzi di comunicazione audiovisivi possono presentare richieste al NICAM sulle fasce di età e sulle altre forme di classificazione. Il NICAM fornisce inoltre ai consumatori informazioni in grado di consentire loro, sulla base di una **informazione descrittiva** su un videogioco, film o programma televisivo, di decidere razionalmente se considerare il prodotto in questione adeguato ai giovani. Questa forma di informazione è nuova ed è destinata ad integrare le classificazioni per fasce di età presenti e future che sono già utilizzate dall'ente olandese per la classificazione dei film.

Nel Regno Unito è stato pubblicato un Libro Bianco sulle comunicazioni comprendente un nuovo quadro regolamentare per questo settore<sup>75</sup>. In base a tale testo saranno messi a punto codici obbligatori per legge per i servizi di emissioni più pervasivi. La collaborazione con l'industria garantirà un approccio in tema di protezione efficace, sulla base della coregolamentazione e dell'autoregolamentazione, anche per altri servizi come Internet. Saranno promossi sistemi volti ad aiutare i cittadini a compiere scelte informate su che cosa gli adulti e i bambini possono vedere ed ascoltare, ed inoltre per sviluppare un uso consapevole dei mezzi di comunicazione. Sono previsti meccanismi continui ed efficaci per individuare i contenuti illegali su internet, quali quelli utilizzati sotto gli auspici della Internet Watch Foundation. Il Libro Bianco auspica inoltre la promozione dei sistemi di codificazione e di filtraggio in grado di consentire agli utenti di Internet di controllare i contenuti per se stessi e per i bambini. Viene inoltre considerato il ruolo del sistema di pre-classificazione per i video, i DVD e i videogiochi nell'ambito della struttura di regolamentazione.

---

<sup>74</sup> Paesi Bassi, Regno Unito

<sup>75</sup> [www.communicationswhitepaper.gov.uk](http://www.communicationswhitepaper.gov.uk)

#### 4. CONCLUSIONE

La raccomandazione invita gli Stati membri, le industrie, le parti interessate e la Commissione ad adottare misure volte a garantire la protezione dei minori e la dignità umana nei settori delle emissioni radiotelevisive e di Internet. La necessità di creare un ambiente sicuro è stata recentemente sottolineata dal Parlamento europeo quando ha adottato la sopracitata relazione sul controllo parentale. In generale, dopo due anni, i risultati dell'applicazione della raccomandazione sono incoraggianti, anche se le parti interessate, e in particolare i consumatori, avrebbero dovuto essere maggiormente coinvolte nell'elaborazione dei codici di condotta.

Gli **Stati membri** hanno applicato la raccomandazione in modo eterogeneo; tuttavia è da notare che la maggior parte degli Stati membri hanno varato campagne per un uso più sicuro di Internet e che alcuni di essi hanno creato nuove norme e adottato misure di assistenza quali le linee dirette con la polizia per affrontare il problema della pedo-pornografia. L'eterogeneità delle misure non deve sorprendere, tenendo conto della eterogeneità culturale e dell'ineguale sviluppo di Internet. Inoltre, due anni possono essere un periodo relativamente breve per la piena applicazione della raccomandazione.

Si deve riconoscere che vi è un minor grado di intensità nelle attività relative ai vari mezzi audiovisivi, mentre la maggior parte degli sforzi sono concentrati sulla protezione dei minori e della dignità umana nell'utilizzazione di Internet e in minore misura nei videogiochi. Neanche questo deve sorprendere poiché la raccomandazione si concentra essenzialmente su Internet. In merito al confronto delle azioni adottate dai singoli Stati membri, rileviamo una notevole varietà, che va dalla quasi assenza di attività, in particolare per quanto riguarda Internet, a notevoli sforzi volti a determinare una politica comune per tutti i vari mezzi di comunicazione audiovisivi.

L'**industria**, in particolare attraverso l'ICRA e il DVB, sta lavorando allo sviluppo di sistemi affidabili di filtraggio e di codificazione per Internet che possano essere adeguati, caso per caso, ai valori culturali dei cittadini dei vari Stati membri. Per quanto riguarda le trasmissioni digitali, le attività dell'industria sono meno avanzate. Il DVB ha espresso alla Commissione la sua volontà di guidare gli sforzi in questo settore, purché il legislatore europeo invii un chiaro segnale all'industria<sup>76</sup>.

La **Commissione** ha contribuito a migliorare la protezione dei minori nel settore dei mezzi di comunicazione audiovisivi attraverso l'attuazione del piano d'azione "Internet più sicura". Come è stato richiesto dagli Stati membri, e come previsto dal piano d'azione, la Commissione continuerà a rafforzare la cooperazione a livello europeo e internazionale.

Anche se la raccomandazione non è direttamente collegata alla direttiva "Televisione senza frontiere" i risultati della presente relazione di valutazione potranno influenzare i modi in cui una eventuale nuova direttiva potrà affrontare il problema della protezione dei minori e della dignità umana rispetto a qualunque tipo di contenuto elettronico.

In conformità con le disposizioni della direttiva, la Commissione avvierà un'analisi su vasta scala che sarà soggetta ad una aperta ed ampia consultazione di tutte le parti interessate.

---

<sup>76</sup> L'ultimo paragrafo della precitata lettera del 13 dicembre del presidente della DVB alla Commissione è formulato come segue: "I punti di vista degli Stati membri e del Parlamento europeo in questo settore sono evidentemente essenziali prima di avviare ulteriori attività sulla base di approcci specifici. Se emergerà un consenso."

I risultati della relazione dimostrano che, per quanto riguarda la protezione dei minori e della dignità umana, le sfide devono essere affrontate considerando tutti i mezzi di comunicazione: Internet, le emissioni radiotelevisive, i videogiochi o i supporti quali le videocassette e i DVD. Nuovi sforzi dovranno essere effettuati per garantire un approccio coerente, in particolare considerando il fatto che vi sarà una sempre maggiore convergenza tra Internet e la televisione, le trasmissioni interattive o lo scarico di videogiochi da Internet. Dovrebbe inoltre essere incoraggiato il coinvolgimento degli utenti, e in particolare dei consumatori. Strategie come la creazione dell'istituto olandese NICAM o l'elaborazione del Libro Bianco sulle comunicazioni in Gran Bretagna dimostrano che molto può essere ottenuto con la co-regolamentazione o l'autoregolamentazione e possono costituire un orientamento per l'ulteriore attuazione della raccomandazione.



## ALLEGATO

# Questionario

**Riguardante la raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela dei minori e della dignità umana (98/560/CE)**

### **Introduzione**

La sezione III, numero 4, della raccomandazione invita la Commissione a presentare una relazione di valutazione, due anni dopo la sua adozione, al Parlamento europeo e al Consiglio. Il fine del questionario è di assistere la Commissione nel raccogliere le informazioni e i punti di vista necessari all'elaborazione di una approfondita relazione sull'efficacia della raccomandazione.

### **Contesto**

La protezione dei minori nel settore audiovisivo è stata sino ad oggi tradizionalmente perseguita attraverso la classificazione dei film e attraverso gli orari di programmazione (i programmi televisivi suscettibili di avere contenuti nocivi per i minori vengono programmati in ore in cui è improbabile che i minori possano vederli). Questo approccio viene di solito utilizzato sulla base di una regolamentazione. La tecnologia digitale, in particolare attraverso Internet, consente di utilizzare nuovi strumenti per l'invio e la ricezione di contenuti audiovisivi che richiedono a loro volta nuovi metodi di protezione dei minori dai contenuti nocivi e per lo sradicamento di contenuti illegali offensivi della dignità umana. Per rispondere a questa sfida, il Consiglio ha adottato il 24 settembre 1998 una raccomandazione. Tale atto chiede essenzialmente la creazione di contesti nazionali di autoregolamentazione in grado di integrare i contesti regolamentari, al fine di favorire la protezione dei minori e della dignità umana nei settori delle trasmissioni radiotelevisive e di Internet.

La raccomandazione è stata un risultato diretto della consultazione pubblica realizzatasi sulla base del Libro Verde della Commissione sulla protezione dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e dell'informazione. Alcune chiare linee di consenso sono emerse dalla consultazione, tra cui l'esigenza di un approccio autoregolamentare in grado di integrare il contesto giuridico, in un ambiente nel quale da qualunque parte del mondo è possibile accedere a quantità pressoché illimitate di contenuto, ospitate in qualunque punto del pianeta. Il testo della raccomandazione viene fornito in allegato.

## Domande

### Internet

È stata creata nel suo paese un'associazione dei fornitori di servizi Internet (ISP)? Si prega di fornire particolari su tali associazioni.

È stato elaborato nel suo paese un codice di condotta dagli ISP? Se possibile, preghiamo di fornire una copia o un indirizzo web nel quale è possibile consultarlo.

In che misura le autorità pubbliche e i consumatori sono stati coinvolti nell'elaborazione del codice di condotta degli ISP? Per le revisioni o le modifiche del codice è richiesta la consultazione delle autorità pubbliche e dei consumatori?

Vi sono nel vostro paese requisiti legali destinati **specificamente** agli ISP e sui modi in cui essi devono affrontare il problema dei contenuti illegali o nocivi accessibili su Internet? Se sì, quali sono?

Vi sono obblighi specifici per gli ISP di informare la polizia o le autorità giudiziarie sul contenuto illegale offensivo della dignità umana accessibile attraverso Internet?

È stata creata nel suo paese una linea diretta relativa ai contenuti nocivi o illegittimi su Internet? Se sì, preghiamo di fornire particolari (compresi gli indirizzi web e e-mail) della linea o delle linee dirette, ed inoltre i metodi di finanziamento.

Approssimativamente quale proporzione dei contenuti problematici di Internet cui abbiamo fatto riferimento è ospitata al di fuori del suo paese o al di fuori dell'Unione europea?

Quali misure o iniziative sono state adottate, sia dai pubblici poteri che dagli operatori, per sviluppare la conoscenza del pubblico relativa alle linee dirette? Queste misure e iniziative sono ritenute efficaci?

Nei paesi in cui sono state create linee dirette, preghiamo di fornire, per quanto possibile, una stima della loro efficacia nel ridurre la portata e l'accessibilità del contenuto nocivo e illegale. Tale informazione dovrebbe comprendere l'opinione del pubblico sulla loro efficacia/efficienza ed il punto di vista degli operatori.

A parte il coinvolgimento nelle attività attualmente finanziate nell'ambito del piano d'azione comunitario volto a promuovere un uso sicuro di Internet, sono stati compiuti sforzi dall'industria o dalle autorità pubbliche per sviluppare un sistema di filtraggio e di codifica per Internet nel suo Paese? Se sì, quali progressi sono stati compiuti e quali sono state le difficoltà incontrate?

Esistono obblighi previsti dalla legge o da codici di condotta per gli ISP di informare i membri sui sistemi di filtraggio e di codifica disponibili e sui software di verifica dell'età?

Quali misure sono state adottate a livello nazionale, locale o regionale per sviluppare la consapevolezza sui temi di un'utilizzazione sicura di Internet? Tali misure costituiscono parte di piani più ampi di educazione all'uso dei mezzi di comunicazione? Le misure sono state finanziate da organizzazioni pubbliche o private (ad esempio dall'industria o da associazioni di volontariato) o da entrambe?

Vi sono prove che lo sviluppo di Internet nel suo paese è stato rallentato dai timori del pubblico relativi al contenuto nocivo e illegale che può essere accessibile su Internet?

L'attuale livello di cooperazione internazionale in materia, in particolare all'interno dell'Europa, viene considerato sufficiente? In caso di risposta negativa, quali misure potrebbero essere adottate per migliorarlo?

### Emissioni radiotelevisive

Le organizzazioni emittenti nel suo paese hanno creato un sistema di autoregolamentazione? Si prega di fornire particolari in materia, soprattutto per quanto riguarda l'affiliazione.

Questo sistema di autoregolamentazione comprende un codice di condotta riguardante la protezione dei minori e il contenuto nocivo? (Preghiamo di notare che questa domanda non riguarda la pubblicità specificamente rivolta ai minori. Ma il contenuto audiovisivo che può essere per loro nocivo, sia nella pubblicità che nella programmazione generale).

La legge o i codici di condotta prevedono l'obbligo di icone di avvertimento sullo schermo per i programmi televisivi potenzialmente nocivi? La legge o i codici di condotta prevedono l'obbligo di avvisi acustici prima di tali programmi? Nei casi in cui tali misure vengono utilizzate, esse sono considerate efficaci?

Le emittenti stabilite nel suo paese utilizzano sistemi tecnici di filtraggio per garantire che i minori non abbiano accesso a programmi nocivi? Se sì, quali misure e iniziative sono state adottate per garantire che i genitori o coloro che hanno la custodia dei minori siano a conoscenza di tali dispositivi e dei loro modi di operare? Tali dispositivi possono essere considerati uno strumento efficace per proteggere i minori nel suo paese?

### Software per videogiochi

Esistono specifiche disposizioni legali nel suo paese riguardanti la vendita di videogiochi? (Tale domanda riguarda la vendita fisica di software per videogiochi, non la fornitura di software che possono essere scaricati da Internet.)

Esistono sistemi di autoregolamentazione che disciplinano temi quali la codifica dei videogiochi per fasce di età? Se sì, si prega di fornire particolari.

Le attuali misure di protezione dei minori dai contenuti nocivi dei videogiochi sono considerate efficaci?

### Altri sistemi di invio o trasmissione dei contenuti

Per quanto riguarda i sistemi di valutazione dei contenuti dei film, delle videocassette e dei DVD, vi sono stati importanti sviluppi nel suo paese a partire dal 1998?

### In generale

La mancanza di coerenza tra i vari sistemi di valutazione e di classificazione destinati ai mezzi di comunicazione audiovisivi (cinema, televisione, videocassette, videogiochi, Internet) viene considerata come un problema nel suo paese, ad esempio in quanto fonte di confusione tra i consumatori? Sono allo studio misure o iniziative volte a introdurre una maggiore coerenza nei modi in cui i mezzi audiovisivi sono valutati e classificati?

La Commissione è consapevole del fatto che le autorità degli Stati membri possono non essere in grado di rispondere a tutte le domande poste. Tuttavia, la Commissione richiede che si compia uno sforzo per rispondere in modo quanto più ampio possibile. Sarebbe inoltre opportuno fornire qualunque altra informazione o esprimere qualunque altro punto di vista che sia in grado di aiutare la Commissione nel valutare l'efficacia dell'approccio autoregolamentare fatto proprio dalla raccomandazione.